



COMUNE DI VERTOVA

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO COMUNALE
DI POLIZIA MORTUARIA E DEL
SERVIZIO CIMITERIALE
(CON RECEPIMENTO OSSERVAZIONI)**

Vertova, li 02/03/2015

agg. 14/06/2016

INDICE

CAPO I – NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Oggetto.	pag.	1
ARTICOLO 2 – Riferimenti Normativi.	pag.	1
ARTICOLO 3 – Responsabilità.	pag.	2
ARTICOLO 4 – Competenza e organizzazione.	pag.	2
ARTICOLO 5 – Servizi gratuiti e a pagamento.	pag.	3
ARTICOLO 6 – Atti a disposizione del pubblico.	pag.	3

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DEI DECESSI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI - FERETRI

ARTICOLO 7 – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.	pag.	4
ARTICOLO 8 – Depositi di osservazione, obitori.	pag.	4
ARTICOLO 9 – Deposizione del cadavere nel feretro.	pag.	4
ARTICOLO 10 – Verifica e chiusura feretri.	pag.	5
ARTICOLO 11 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.	pag.	5

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 12 – Disposizioni generali.	pag.	8
ARTICOLO 13 – Autorizzazione al trasporto di cadavere.	pag.	8
ARTICOLO 14 – Percorso, modalità del trasporto.	pag.	9
ARTICOLO 15 – Trasporti a mano e a spalla.	pag.	9
ARTICOLO 16 – Trasporti gratuiti e a pagamento.	pag.	10
ARTICOLO 17 – Norme generali dei feretri durante i trasporti.	pag.	10
ARTICOLO 18 – Riti religiosi.	pag.	10
ARTICOLO 19 – Trasporto per e da altri comuni per seppellimento o cremazione.	pag.	11
ARTICOLO 20 – Trasporto in luoghi diversi dal cimitero.	pag.	11
ARTICOLO 21 – Trasporto all' estero o dall' estero.	pag.	11
ARTICOLO 22 – Trasporto di ceneri o resti.	pag.	12

CAPO IV – CIMITERI

ARTICOLO 23 – Ubicazione.	pag.	12
ARTICOLO 24 – Disposizioni generali – vigilanza.	pag.	12
ARTICOLO 25 – Reparti speciali nel cimitero.	pag.	13

ARTICOLO 26 – Ammissione nel cimitero.	pag.	13
ARTICOLO 27 – Ricevimento della salma presso il cimitero – deposito mortuario.	pag.	14
ARTICOLO 28 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme.	pag.	14

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 29 – Disposizioni generali.	pag.	15
ARTICOLO 30 – Piano Regolatore Cimiteriale.	pag.	15

CAPO VI – INUMAZIONI E TUMULAZIONI

ARTICOLO 31 – Inumazione.	pag.	17
ARTICOLO 32 – Cippo della sepoltura a inumazione ad autorizzazione ventennale e monumento sulle sepolture a inumazione a concessione ventennale.	pag.	17
ARTICOLO 33 – Tumulazione.	pag.	18
ARTICOLO 34 – Deposito provvisorio.	pag.	18

CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35 – Esumazioni.	pag.	19
ARTICOLO 36 – Esumazioni ordinarie.	pag.	19
ARTICOLO 37 – Esumazioni straordinarie.	pag.	20
ARTICOLO 38 – Estumulazioni.	pag.	21
ARTICOLO 39 – Estumulazioni ordinarie.	pag.	21
ARTICOLO 40 – Estumulazioni straordinarie.	pag.	22
ARTICOLO 41 – Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento.	pag.	23
ARTICOLO 42 – Raccolta delle ossa.	pag.	23
ARTICOLO 43 – Oggetti da recuperare.	pag.	23
ARTICOLO 44 – Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture.	pag.	24

CAPO VIII – CREMAZIONE

ARTICOLO 45 – Crematorio.	pag.	24
ARTICOLO 46 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione.	pag.	25
ARTICOLO 47 – Urne cinerarie.	pag.	25
ARTICOLO 48 – Dispersione ed affidamento delle ceneri.	pag.	26

CAPO IX – POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 49 – Giorni e orari di apertura del cimitero.	pag.	26
--	------	----

ARTICOLO 50 – Disciplina dell’ ingresso.	pag.	27
ARTICOLO 51 – Divieti speciali – Sanzioni.	pag.	27
ARTICOLO 52 – Riti funebri.	pag.	28
ARTICOLO 53 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi a inumazione.	pag.	28
ARTICOLO 54 – Fiori e piante ornamentali.	pag.	28
ARTICOLO 55 – Materiali ornamentali.	pag.	29
ARTICOLO 56 – Reclami del pubblico.	pag.	29

CAPO X – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 57 – Sepolture in concessione.	pag.	30
ARTICOLO 58 – Durata delle concessioni.	pag.	31
ARTICOLO 59 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia.	pag.	32
ARTICOLO 60 – Modalità di concessione di loculi, ossari, cinerari e tombe.	pag.	33
ARTICOLO 61 – Successione nella concessione.	pag.	34
ARTICOLO 62 – Doveri generali dei concessionari.	pag.	35
ARTICOLO 63 – Diritto di sepolcro.	pag.	35
ARTICOLO 64 – Opposizione al diritto di sepolcro cappelle.	pag.	35
ARTICOLO 65 – Monumento sulle sepolture a tumulazione in concessione 25 anni.	pag.	35
ARTICOLO 66 – Ornamentazione di loculi ed ossari.	pag.	36
ARTICOLO 67 – Costruzione ed ornamentazione delle tombe di famiglia a più posti.	pag.	36
ARTICOLO 68 – Costruzione di cappelle.	pag.	37
ARTICOLO 69 – Caratteristiche generali di monumenti e lapidi.	pag.	38
ARTICOLO 70 – Obbligo di manutenzione.	pag.	38
ARTICOLO 71 – Decorazioni aggiuntive.	pag.	38
ARTICOLO 72 – Piante ornamentali.	pag.	38
ARTICOLO 73 – Giardini ed addobbi floreali.	pag.	38

CAPO XI – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 74 – Tipi di illuminazione.	pag.	39
ARTICOLO 75 – Servizio di illuminazione elettrica.	pag.	39

CAPO XII – SERVIZIO CIMITERIALE

ARTICOLO 76 – Organizzazione dell’ ufficio.	pag.	39
ARTICOLO 77 – Compiti e funzioni dell’ Ufficio Tecnico servizio cimiteriale.	pag.	39

CAPO XIII – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 78 – Criteri generali per l' assegnazione delle sepolture.	pag.	41
ARTICOLO 79 – Criteri di assegnazione loculi, ossari e cinerari.	pag.	41
ARTICOLO 80 – Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle.	pag.	41
ARTICOLO 81 – Concessione di loculi per traslazione di salme.	pag.	41

CAPO XIV – MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 82 – Cause di cessazione della concessione.	pag.	42
ARTICOLO 83 – Rinuncia.	pag.	42
ARTICOLO 84 – Decadenza.	pag.	43
ARTICOLO 85 – Revoca.	pag.	44
ARTICOLO 86 – Estinzione.	pag.	44

CAPO XV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 87 – Accesso al cimitero-lavoro per conto di privati.	pag.	45
ARTICOLO 88 – Recinzione aree.	pag.	45
ARTICOLO 89 – Cantieri di lavoro e materiali di costruzione.	pag.	45
ARTICOLO 90 – Materiali di scavo.	pag.	46
ARTICOLO 91 – Introduzione di materiali.	pag.	46
ARTICOLO 92 – Obblighi del personale delle imprese private.	pag.	46
ARTICOLO 93 – Orario di lavoro.	pag.	47
ARTICOLO 94 – Vigilanza e collaudo di opere.	pag.	47
ARTICOLO 95 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.	pag.	47

CAPO XVI – IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 96 – Funzioni – licenza.	pag.	48
ARTICOLO 97 – Divieti.	pag.	48

CAPO XVII – DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 98 – Tariffe.	pag.	49
ARTICOLO 99 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.	pag.	49
ARTICOLO 100 – Registri delle concessioni cimiteriali.	pag.	49
ARTICOLO 101 – Annotazioni sul registro delle concessioni.	pag.	50
ARTICOLO 102 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.	pag.	50

ARTICOLO 103 – Schedario dei defunti.	pag.	50
ARTICOLO 104 – Scadenziario delle concessioni.	pag.	51
ARTICOLO 105 – Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune.	pag.	51
ARTICOLO 106 – Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie.	pag.	51
ARTICOLO 107 – Sanzioni.	pag.	51

CAPO XVIII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 108 – Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.	pag.	52
ARTICOLO 109 – Rinvio ad altre norme.	pag.	52
ARTICOLO 110 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse.	pag.	52
ARTICOLO 111 – Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione.	pag.	52
ARTICOLO 112 – Potestà di modifica del Regolamento.	pag.	53
ARTICOLO 113 – Cautele.	pag.	53
ARTICOLO 114 – Lotta alla zanzara tigre.	pag.	53
ARTICOLO 115 – Entrata in vigore.	pag.	53

ALLEGATO A - NORME TECNICHE ATTUATIVE	pag.	54
--	------	----

ALLEGATO B - LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA	pag.	55
--	------	----

CAPO I – NORME PRELIMINARI

ARTICOLO 1 – Oggetto.

Il presente Regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, intese a prevenire i pericoli che potrebbero derivare alla pubblica salute dalla morte delle persone ed a disciplinare i servizi in ambito Comunale relativi alla Polizia Mortuaria, intendendosi per tali quelli riferiti alle salme, alla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, alla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché alla loro vigilanza, alla cremazione, e in genere a tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme. Modifica ed annulla il Regolamento approvato con Delibera di Consiglio n. 52 del 23/07/1993 integrato e modificato con Delibera di Consiglio n. 70 del 29/09/1993.

ARTICOLO 2 – Riferimenti normativi.

La presente normativa è formulata in osservanza delle disposizioni di cui :

- a) titolo VI del Testo Unico delle Leggi Sanitarie 27/07/1934;
- b) D.P.R. 10/09/1990 n. 285 (Regolamento di Polizia Mortuaria);
- c) Circolari del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e n. 10 del 31/07/1998;
- d) Legge n. 130 del 30/03/2001;
- e) Decreto del Ministero della Salute del 09/07/2002;
- f) D.P.R. n. 254 del 10/07/2003;
- g) Regolamento Regionale n. 6 del 09/11/2004;
- h) Regolamento Regionale n. 1 del 06/02/2007;
- i) Circolare Regionale n. 9 del 12/03/2007;
- l) D.G.R. n. 8/4642 del 04/05/2007;
- m) Legge Regionale n. 33 del 30/12/2009.

ARTICOLO 3 – Responsabilità.

Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo e non assume responsabilità per danni, a persone o cose, derivanti da atti e comportamenti commessi nei cimiteri da persone estranee al servizio o per l'uso di mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito. Chiunque causi danni a persone o cose, sia personalmente sia per fatto altrui, ne risponde secondo le disposizioni del Codice Civile, fatte salve le responsabilità di carattere penale. I soggetti privati che operano all' interno del cimitero sono tenuti al rispetto delle norme di sicurezza per l'attività specifica ed il mancato rispetto di quanto previsto dalla normativa o dalle prescrizioni impartite, potrà essere oggetto della revoca dell'autorizzazione ad operare all'interno del cimitero.

ARTICOLO 4 – Competenze ed organizzazione.

Il servizio di polizia mortuaria e del cimitero è di esclusiva competenza del Comune. La gestione del servizio, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, può essere esercitata attraverso le forme previste dal Titolo V del D. Lgs. 267/2000. Le funzioni di Polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità sanitaria locale o da altri Responsabili degli Uffici comunali delegati. Il Sindaco, o chi per esso, si avvale, per l'espletamento di detti compiti del Responsabile dell'Ufficio di Stato Civile ai sensi dell'art. 107 del D. Lgs. n. 267/2000. I servizi cimiteriali possono essere gestiti secondo le forme di cui all'art. 112-113-114 del D. Lgs. 267/2000 e successive modifiche ed integrazioni, anche in commistione tra loro, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere. In caso di gestione in economia, le funzioni e l'organizzazione degli uffici comunali in materia di polizia mortuaria sono determinate, con atti della Giunta Comunale, del Segretario Comunale e dei Responsabili dei Settori/Servizi, nell'ambito delle rispettive competenze. Per i servizi cimiteriali gestiti nelle altre forme, l'organizzazione del servizio è stabilita dai relativi contratti di servizio. Tale attività, in alternativa, può essere affidata a soggetti pubblici o privati nel rispetto delle disposizioni dell' art. 75 della L.R. n. 33/2009 nonché delle disposizioni di cui all'art. 3 del R.R. n. 6/2004. Concorrono all'esercizio delle varie attribuzioni per i cimiteri ed i servizi funebri :

- a) l'Ufficio Tecnico comunale per i lavori di carattere edilizio, per la vigilanza tecnica, per la manutenzione generale, per i servizi amministrativi e per il coordinamento delle attività del personale addetto al cimitero;
- b) il competente servizio dell'Azienda A.S.L. per la vigilanza sanitaria in osservanza alle leggi e regolamenti sanitari nazionali, regionali e locali;
- c) l'Ufficio di Stato Civile comunale per quanto di competenza.

ARTICOLO 5 – Servizi gratuiti e a pagamento.

I servizi afferenti l'attività funebre e cimiteriale sono generalmente a titolo oneroso secondo la legislazione nazionale e regionale vigente e, per alcuni di seguito elencati, sulla base delle tariffe stabilite dall'Amministrazione Comunale :

- a) inumazione;
- b) esumazione;
- c) tumulazione;
- d) estumulazione;
- e) uso del deposito mortuario su richiesta dei familiari, fatto salvo il caso in cui l'uso sia determinato da necessità del Comune così come previsto dall'art. 9 comma 5 del R.R. n. 6/2004.

Tra i servizi gratuiti, invece, sono compresi :

- a) deposizione delle ossa/ceneri in ossario o cinerario comune;
- b) tutti i servizi a titolo oneroso di cui sopra se prestati in favore di soggetti residenti nel Comune di Vertova che versano in condizioni di indigenza o stato di bisogno della famiglia o per i quali vi sia disinteresse dei familiari, così come verificate ed attestate dai Servizi sociali comunali;
- c) il recupero e relativo trasporto all' obitorio comunale dei deceduti sulla pubblica via o in altro luogo pubblico o aperto al pubblico.

ARTICOLO 6 – Atti a disposizione del pubblico.

Presso il Comune è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo e/o informatico, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali perché possa essere compilato dagli addetti. Il registro è a disposizione di chiunque. Sono inoltre esposti, in apposite bacheche situate presso gli uffici comunali e alla porta d'ingresso del cimitero :

- a) l'orario di apertura e chiusura del cimitero;
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno;
- e) l'elenco delle concessioni per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7.8.1990, n. 241.

CAPO II – DENUNCIA DELLA CAUSA DI MORTE – ACCERTAMENTO DEI DECESSI – DEPOSITI DI OSSERVAZIONE E OBITORI - FERETRI

ARTICOLO 7 – Denuncia della causa di morte e accertamento dei decessi.

Per la denuncia della causa di morte e l'accertamento dei decessi trovano applicazione le norme di cui al Capo I del Regolamento di Polizia Mortuaria approvato con D.P.R. n. 285/1990, nonché le altre disposizioni legislative sull'ordinamento dello stato civile.

ARTICOLO 8 – Depositi di osservazione, obitori.

Per il periodo di osservazione delle salme trovano applicazione le norme di cui al Capo II e III del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche. Il Comune di Vertova dispone di deposito mortuario nei due cimiteri (Cimitero del Capoluogo esistente, Cimitero di Semonte in progetto). La salma potrà essere depositata anche presso ospedali o altri istituti sanitari ovvero in edifici rispondenti allo scopo per ubicazione e requisiti igienici. Tali servizi potranno essere assicurati anche mediante forme di convenzionamento con strutture aventi i requisiti di legge. L'ammissione nel deposito mortuario è autorizzata dal Comune tramite il servizio competente o, in alternativa, dalla Pubblica Autorità che ha richiesto l'intervento del servizio di recupero e trasporto di salma di persona deceduta o, infine, dall'Autorità Giudiziaria. Nel deposito di osservazione, di regola, è vietata la permanenza di persone estranee. I cadaveri di persone morte di malattie infettive-diffusive o sospettate tali, andranno tenute in osservazione in separato locale. Il deposito mortuario può essere utilizzato per l'eventuale sosta dei feretri prima del seppellimento.

ARTICOLO 9 – Deposizione del cadavere nel feretro.

Nessun cadavere può essere sepolto se non chiuso in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo articolo 11. In ciascun feretro non si può racchiudere che un solo cadavere, ad eccezione della madre e del neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata del parto, che possono essere chiusi in uno stesso feretro. Il cadavere deve essere collocato nel feretro rivestito con abiti, preferibilmente di tessuti naturali, o decentemente avvolto in lenzuola. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante, o con le altre cautele che fossero individuate dalla Giunta Regionale. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il Dirigente dell'ARPA detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

ARTICOLO 10 – Verifica e chiusura feretri.

La rispondenza del feretro al tipo di sepoltura cui è destinato e al trasporto, nonché, l'identificazione del cadavere, con la sola esclusione dei feretri destinati all'estero per i quali è competente l'ASL, sono attestati dall'incaricato al trasporto, che provvede a norma dell'art. 36 del R.R. n. 6/2004. Nessun corrispettivo è dovuto al Comune.

ARTICOLO 11 – Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti.

Nel caso in cui sia il trasporto, che la sepoltura, che la cremazione avvengano nell'ambito del territorio della Regione, le casse sono dotate dei requisiti e sono confezionate nei modi stabiliti nell'allegato 3 al R. R. n. 6/2004. Per le inumazioni, le cremazioni e le tumulazioni in loculi aerati (tenendo presente che nei due cimiteri di Vertova non esistono loculi aerati) sono utilizzate soltanto casse di legno I cadaveri destinati alla tumulazione in loculi stagni sono racchiusi in duplice cassa, l'una di legno, l'altra di metallo. Negli altri casi, cioè quando i feretri sono provenienti o destinati fuori dall'ambito della Regione Lombardia, i requisiti delle casse sono quelli stabiliti dall'articolo 30 del D.P.R. n. 285/1990 (Regolamento di Polizia mortuaria) e successive modifiche :

a) per inumazione :

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durabilità (preferibilmente di abete, pioppo, pino, ~~lance~~ **larice**, ecc.);
- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;
- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75;
- qualora si tratti di salme provenienti dall'estero o da altro comune per le quali sussiste l'obbligo della duplice cassa, le inumazioni debbono essere subordinate alla realizzazione, sulla cassa metallica, di tagli di opportune dimensione anche asportando temporaneamente, se necessario, il coperchio della cassa di legno;
- le tavole del fondo di un solo pezzo nel senso della lunghezza potranno essere riunite nel numero di cinque nel senso della larghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
 - il fondo deve essere congiunto alle tavole laterali con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con idoneo mastice;
 - il coperchio sarà congiunto a queste tavole mediante viti disposte di 40 in 40 centimetri;
 - le pareti laterali della cassa devono essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;

- è vietato l'impiego di materiali non biodegradabili nelle parti decorative delle casse;
 - ogni cassa deve portare il timbro a fuoco con l'indicazione della ditta costruttrice e del fornitore;
 - sulla cassa deve essere apposta una targhetta metallica con l'indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto;
- i feretri di cadaveri provenienti da altri Comuni o estumulati potranno essere inumati anche se non rispondono alle indicazioni sopra riportate;

b) per tumulazione :

- il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa, l'una di legno, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui agli artt. 30 e 31 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche;
 - le saldature devono essere continue ed estese su tutta al periferia della zona di contatto degli elementi da saldare;
 - lo spessore di lamiera della cassa metallica non deve essere inferiore a 0,660 mm. se di zinco, a 1,5 mm. se di piombo;
 - lo spessore delle tavole della cassa di legno non deve essere inferiore a 25 mm. Eventuali intagli sono consentiti quando lo spessore iniziale delle tavole è tale che per effetto degli intagli medesimi in ogni punto sia assicurato lo spessore minimo di cui sopra;
 - il fondo della cassa deve essere forato da una o più tavole, di un solo pezzo nel senso della lunghezza, riunite al massimo nel numero di cinque nel senso della lunghezza, fra loro saldamente congiunte con collante di sicura e duratura presa;
 - il coperchio della cassa deve essere formato da una o più tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza;
 - nel caso in cui il coperchio sia costituito da più facce che si trovino su piani diversi occorre che dette facce siano costituite da tavole di un solo pezzo nel senso della lunghezza nelle pareti stesse congiunte tra loro nel senso della larghezza con le medesime modalità tecniche delle tavole formanti il fondo. Le suddette pareti laterali devono parimenti essere saldamente congiunte tra loro con collante di sicura e duratura presa;
 - il coperchio deve essere saldamente congiunto alle pareti laterali mediante viti disposte di 20 in 20 centimetri, Il fondo deve essere saldamente congiunto ad esse con chiodi disposti di 20 in 20 centimetri ed assicurato con mastice idoneo;

- c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero, qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre :
- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché, agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. n. 285/1990 se il trasporto è per l'estero o dall'estero;
- d) per trasporti da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:
- è sufficiente la sola cassa di legno nei casi previsti dall'art. 30, punto 13, e con le caratteristiche di cui all'art. 30 punto 5 del D.P.R. n. 285/1990;
- e)- per cremazione:
- il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera a), per trasporti interni al Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegue entro i 100 Km. dal Comune di decesso;
 - il cadavere deve essere racchiuso in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

I trasporti di cadavere di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente. Se un cadavere, già sepolto, viene esumato o estumulato per essere trasferito in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica di spessore non inferiore a 0,660 mm, se di zinco e non inferiore a 1,5 mm, se di piombo. Il Responsabile dei servizi cimiteriali può chiedere, se del caso, l'intervento da parte del Dirigente del Servizio di igiene pubblica dell'Azienda A.S.L., o suo delegato. Se il cadavere proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata; se nel trasferimento è stato impiegato il doppio feretro e il cadavere è destinato a sepoltura in terra, deve essere praticata nella parte superiore della cassa metallica un'ideale apertura al fine di consentire il processo di mineralizzazione. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzato dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. n. 285/1990. Sia la cassa di legno sia quella di metallo debbono portare impresso, ben visibile sulla parte esterna del proprio coperchio, il marchio di fabbrica con l'indicazione della ditta costruttrice. È consentita l'applicazione alle casse metalliche, di valvole o speciali dispositivi autorizzati dal Ministero della Sanità, idonei a fissare o a neutralizzare i gas della putrefazione.

CAPO III – TRASPORTO DEI CADAVERI

ARTICOLO 12 – Disposizioni generali.

Costituisce trasporto di cadavere il suo trasferimento dal luogo di decesso o di rinvenimento al deposito di osservazione, all'obitorio, alla camera mortuaria, alla struttura per il commiato, al luogo prescelto per le onoranze, al cimitero o al crematorio o dall'uno all'altro di questi luoghi, mediante l'utilizzo di mezzi idonei al tipo di trasferimento e con personale adeguato, nel rispetto delle vigenti norme in materia di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori. Nel territorio del Comune di Vertova è consentito l'impiego di mezzi per trasporto funebre di qualsiasi Impresa abilitata allo scopo purché in possesso dei prescritti requisiti normativi in vigore. In tal modo, per ragioni organizzative, di opportunità sociale, di convenienza economica, di pubblico interesse, in virtù di quanto consentito dal T.U. n. 2578 del 15/10/1925, dagli artt. 19 e 20 del D.P.R. n. 285/1990, dalla Circolare del Ministero della Sanità n. 24 del 24/06/1993 e dal D.Lgs. 267/2000 si intende liberalizzato il servizio. Il trasporto deve essere effettuato in una forma che garantisca il decoro del servizio. Il Comune garantisce, mediante le Agenzie di Onoranze Funebri presenti sul territorio del Comune e dei Comuni limitrofi ed aventi regolare autorizzazione all'esercizio di trasporti funebri, il trasporto delle salme rinvenute sui luoghi pubblici o decedute a seguito di morte violenta, a disposizione dell'Autorità Giudiziaria, dal luogo del decesso all'obitorio o deposito di osservazione. La richiesta d'intervento ai sensi del comma precedente, da parte della Pubblica Sicurezza e delle Forze dell'Ordine, si effettua seguendo prassi già consolidate le quali prevedono che le Forze dell'Ordine chiamino una delle agenzie di cui al comma precedente, a meno che i familiari non abbiano già provveduto.

ARTICOLO 13 – Autorizzazione al trasporto di cadavere.

Il trasporto del cadavere è autorizzato, ove possibile, con unico provvedimento valevole per tutti i trasferimenti, dal Comune ove è avvenuto il decesso, previa eventuale comunicazione al Comune di destinazione. L'autorizzazione al trasporto di cadavere, rilasciata all'addetto, deve essere da questi consegnata al personale incaricato del ricevimento del feretro al cimitero.

ARTICOLO 14 – Percorso, modalità del trasporto.

L'Ufficiale dello Stato Civile, al momento del rilascio dell'autorizzazione al trasporto di un cadavere, ne dà notizia alla Polizia Municipale per gli eventuali servizi di assistenza e vigilanza, in modo da adottare gli opportuni provvedimenti di circolazione atti a favorire lo svolgimento del corteo. Il trasporto, a seconda della richiesta e salve le eccezionali limitazioni di cui all'articolo 27 T.U. Legge Pubblica Sicurezza n. 773/1931, viene eseguito a velocità ordinaria, con l'itinerario più idoneo dal luogo di prelievo al luogo dove eventualmente si officia il rito civile o religioso per concludersi nel cimitero dove si effettua il seppellimento. Ove i cortei, per il numero dei partecipanti, fossero di notevole lunghezza, si dovrà lasciare il passo agli autobus del servizio pubblico urbano, ai veicoli dei pompieri, ai servizi urgenti di assistenza pubblica e di pubblica sicurezza. In ogni altro caso è vietato fermare, disturbare ed interrompere in qualunque modo il passaggio di un corteo funebre. Per motivi di viabilità, motivati e relazionati per iscritto dal Comando di Polizia Locale, si potrà limitare o vietare i cortei a piedi. Durante il percorso è proibita qualsiasi sosta non autorizzata del corteo in luogo diverso dal luogo in cui si officeranno le esequie funebri. Previa richiesta dei famigliari o eredi della salma, il Sindaco, o persona Delegata, può stabilire particolari disposizioni circa le modalità del trasporto, l'itinerario e lo svolgimento di eventuali cerimonie. Il Sindaco, o persona delegata, può autorizzare il trasporto del cadavere di persone residenti in vita nel Comune, dal locale di osservazione all'ultima abitazione, affinché in quel luogo siano rese le onoranze funebri. Nel caso di più trasporti nella stessa giornata, si tiene conto della priorità delle domande pervenute. Il seppellimento viene eseguito in continuità del servizio, salvi eccezionali impedimenti, in questo caso la salma è collocata nel luogo di deposito.

ARTICOLO 15 – Trasporti a mano e a spalla.

A richiesta dei famigliari, il trasporto può essere effettuato, per l'intero percorso o parte di esso a piedi, recando il feretro a mano o a spalla. In tali casi dovrà essere assicurato che il trasporto venga effettuato in condizioni tali da evitare ogni danneggiamento al feretro e l'incolumità delle persone che lo trasportano o seguono il corteo. Il carro funebre destinato al trasporto deve comunque seguire il corteo ed essere pronto ad ogni evenienza nel caso si dovesse interrompere il trasporto a mano o a spalla prima della conclusione dell'intera cerimonia funebre. Il Comune è esonerato da ogni responsabilità penale o civile conseguente al trasporto medesimo.

ARTICOLO 16 – Trasporti gratuiti e a pagamento.

Il Comune non esercita attività di trasporti funebri. Fatte salve le autorizzazioni obbligatorie per Legge rilasciate dallo Stato Civile, i trasporti funebri sono eseguiti dai soggetti che esercitano l'attività funebre su richiesta diretta degli interessati. Il Comune si occupa dei soli trasporti funebri e della fornitura della bara, a sue spese, ove necessario, nei seguenti casi :

- a) servizio obbligatorio di trasporto di salma o cadavere nei casi di indigenza del defunto, stato di bisogno della famiglia o disinteresse dei familiari;
- b) servizio obbligatorio di raccolta e trasferimento all'obitorio dei deceduti sulla pubblica via o in luogo pubblico.

Ai fini dell'esecuzione dei trasporti obbligatori di cui al presente articolo, il Comune si avvale, con criteri di turnazione, dei soggetti esercenti l'attività funebre presenti sul territorio.

ARTICOLO 17 – Norme generali dei feretri durante i trasporti.

In ogni trasporto, sia da Comune a Comune, sia da Stato a Stato, la struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre dovendo comunque rispondere alle caratteristiche essenziali previste dal D.P.R. 285/1990 e successive modifiche.

ARTICOLO 18 – Riti religiosi e civili.

I Sacerdoti della Chiesa cattolica ed i ministri degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle dispersive relative allo svolgimento dei funerali. La salma può sostare in chiesa per il tempo necessario all'ordinaria cerimonia religiosa. Il Comune dovrà definire degli spazi pubblici idonei allo svolgimento dei funerali con rito civile, atti a consentire la riunione di persone e lo svolgimento dell'orazione funebre nel rispetto delle volontà del defunto e dei suoi familiari, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 33/2009. A tal fine l'individuazione dovrà essere effettuata dal Sindaco, o persona delegata, con apposito provvedimento.

ARTICOLO 19 – Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione.

Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal responsabile dello Stato Civile a seguito di domanda degli interessati. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'ufficiale dello Stato Civile; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto. Al decreto è successivamente allegato il nulla-osta del dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL o da altri sanitari da lui delegati, se previsto. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Sindaco del Comune, o suo delegato, nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Sindaci, o loro delegati, dei Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano. In caso di arrivo o partenza della salma con sosta in chiesa, limitata alla celebrazione del rito religioso, con prosecuzione diretta per il cimitero o per altro Comune, il trasporto è eseguito interamente da terzi. Per i motivi di malattie infettive-diffusive, l'autorizzazione al trasporto è data dal Sindaco, o suo delegato, osservate le norme di cui all'art. 25, comma 1 e 2, del D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 20 – Trasporto in luoghi diversi dal cimitero.

Il trasporto di salme nell'ambito del Comune ma in luogo diverso dal cimitero (cappelle private), è autorizzato dal Sindaco, o suo delegato, con decreto a seguito di domanda degli interessati, secondo quanto previsto dall' art. n. 102 del D.P.R. n. 285/1990.

ARTICOLO 21 – Trasporto all'estero o dall'estero.

Il trasporto di salme per e da altro Stato ha una diversa regolamentazione a seconda che si tratti di Stati aderenti, come l'Italia, alla Convenzione Internazionale di Berlino del 10.2.1937, approvata con R.D. 1.7.1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale convenzione; nel primo caso si applicano le prescrizioni di cui all'art. 27, del D.P.R. n. 285/1990; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento. In entrambi i casi, per i morti di malattie infettive, si applicano le disposizioni dell'art. 25 del regolamento precitato. Per il trasporto di cadaveri da o per altro stato estero, in seguito al D.P.C.M. del 26/05/2000, l'autorità deputata al rilascio delle relative autorizzazioni è il Sindaco, o suo delegato, territorialmente competente.

ARTICOLO 22 – Trasporto di ceneri o resti.

Il trasporto fuori Comune di resti mortali completamente mineralizzati e di ceneri deve essere preventivamente autorizzato dal Funzionario delegato su domanda degli interessati. Le misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto di cadaveri non si applicano al trasporto di ceneri, di ossa umane e resti mortali assimilabili. Le ossa umane e i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche previste dalla normativa vigente.

CAPO IV – CIMITERI

ARTICOLO 23 – Ubicazione.

Ai sensi dell'articolo 337 del T.U.LL.SS. R.D. 27/07/1934 n. 1265 e dell'articolo 49 del D.P.R. 285/1990 il Comune provvede al seppellimento nei Cimiteri del territorio comunale :

- a) Cimitero del Capoluogo – Viale Rimembranze;
- b) Cimitero della frazione Semonte – Via San Bernardino

Gli aventi diritto possono scegliere liberamente in quale cimitero essere tumulati ovvero inumati. Il Comune potrà decidere d'ufficio dove tumulare/inumare le salme per problemi organizzativi e/o di spazio.

ARTICOLO 24 – Disposizioni generali – vigilanza.

È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'art. 102 del D.P.R. n. 285/1990, art. 27-28 del R.R. n. 6/2004 e art. 75 della L.R. n. 33/2009. La manutenzione, l'ordine, la vigilanza, l'accertamento delle violazioni di norme e la loro repressione nei cimiteri spettano al Sindaco, o suo delegato, che li espleta anche a mezzo di terzi affidatari. Le operazioni di inumazione, tumulazione e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale cimiteriale. Compete al Comune il rilascio delle autorizzazioni di inumazione, tumulazione, esumazione ed estumulazione. Il Dirigente dei servizi di igiene pubblica della ASL controlla il funzionamento dei cimiteri e propone al Sindaco, o suo delegato, i provvedimenti necessari per assicurare il regolare servizio per gli aspetti igienico-sanitari.

ARTICOLO 25 – Reparti speciali nel cimitero.

Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere, su semplice richiesta degli interessati. Le spese maggiori per opere necessarie per tali reparti, ovvero per la eventuale maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, sono a carico delle comunità richiedenti. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità.

ARTICOLO 26 – Ammissione nel cimitero.

Nel cimitero, salvo che sia richiesta altra destinazione, sono ricevuti, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione, le salme, i nati morti e prodotti del concepimento, ossa, ceneri, esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi, di :

- a) deceduti nel territorio del Comune di Vertova;
- b) ovunque deceduti ma aventi, al momento del decesso, la residenza nel Comune di Vertova;
- c) nati morti e prodotti del concepimento, i cui genitori siano residenti nel Comune di Vertova;
- d) aventi diritto al seppellimento in sepoltura privata esistente nel Comune di Vertova e deceduti assimilati ai residenti in Vertova;
- e) i cadaveri dei Sindaci, e rispettivo coniuge, che hanno amministrato il Comune di Vertova anche se non residenti.

Gli assimilati sono da intendersi :

- le persone ~~residenti~~ **ricoverate** presso case di riposo la cui ultima residenza era presso il Comune di Vertova;
- le persone che abbiano trasferito la residenza da Vertova in altri Comuni da non più di 2 anni.
- f) deceduti nel territorio di Colzate ai sensi della convenzione stipulata.
- g) coloro che abbiano il coniuge già sepolto nei Cimiteri di Vertova, anche se residenti altrove.

~~Ai fini del comma 1 lett. d), si intendono residenti anche i soggetti che, seppur non iscritti nei registri anagrafici, hanno presentato istanza di trasferimento della residenza nel Comune di Vertova e sia acquisita l'attestazione che le procedure per la formalità della pratica di residenza siano concluse, come dichiarato dall'Ufficio anagrafe.~~ La Giunta Comunale potrà ammettere nel Cimitero, persone decedute in altri territori che si sono distinte per particolari meriti e benemeranze in ambito culturale, scientifico, artistico, sportivo, sociale, civico e religioso.

ARTICOLO 27 – Ricevimento della salma presso il cimitero – deposito mortuario.

Il personale addetto al Cimitero riceve i feretri, le cassette contenenti i resti mortali e le urne cinerarie, verifica che siano muniti della piastrina di riconoscimento e dei documenti prescritti dalla legge, prendendo nota della data e dell'ora di arrivo. L'ufficio preposto dà avviso al personale dei funerali e degli arrivi salma previsti per ciascuna giornata, specificando l'orario dei servizi e, per i feretri destinati a sepoltura in concessione, il luogo in cui la salma deve essere sepolta. Qualora vengano consegnati feretri privi della piastrina di riconoscimento o privi, in tutto o in parte, di regolare documentazione, si provvede al deposito presso i luoghi di cui all'art. 8 e dove possono sostare anche i feretri in attesa della celebrazione delle esequie, o in attesa della cremazione o della sepoltura. Per ogni giorno di sosta dei feretri nel deposito mortuario, qualora stabilito, è dovuto il corrispettivo previsto nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Il periodo massimo di stazionamento verrà determinato di volta in volta dall'Ufficio servizi cimiteriali.

ARTICOLO 28 – Soggetti titolari del diritto di disporre delle salme.

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni del presente regolamento, i soggetti che hanno titolo giuridico a disporre per la sepoltura della salma, fatta eccezione per la cremazione per la quale si rimanda a quanto previsto dall'art. 12 del R.R. n. 6/2004 e dall'art. 73 della L.R. n. 33/2009 sono :

il coniuge o ~~convivente more uxorio~~ [altro soggetto titolato in forza alle disposizioni di Legge](#) o, in difetto di questi, il parente più prossimo individuato secondo gli articoli 74 e seguenti del Codice Civile, o, nel caso di concorso di più parenti e/o affini dello stesso grado, dalla maggioranza assoluta di essi. In sostituzione dei soggetti di cui al comma 1, il titolo giuridico a disporre della sepoltura può essere esercitato da un soggetto munito di speciale procura redatta nella medesima forma della concessione-contratto.

CAPO V – DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

ARTICOLO 29 – Disposizioni generali.

Il cimitero ha campi destinati alle inumazioni ordinarie, scelti tenendo conto della loro idoneità in rapporto alle caratteristiche mineralogiche, meccaniche, fisiche del terreno ed al livello della falda freatica. Le caratteristiche del suolo per tali campi, la loro ampiezza, la divisione in riquadri, l'ordine di impiego delle fosse e le misure rispettive, per adulti e per minori di 10 anni di età, devono essere conformi a quanto dispone il D.P.R. n. 285/1990 e l'art. 15 del R.R. n. 6/2004. Nell'effettuare lo scavo e il reinterro delle fosse bisogna in particolare avere cura che :

- a) vengano messe in disparte tutte le pietre che affiorano, in modo che sui feretri da inumare sia posta solamente terra;
- b) vengano evitate dispersioni di ossa;
- c) venga formato il tumulo di terra a displuvio.

Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero dispone di aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. n. 285/1990. L'Amministrazione determina, per le sepolture private, l'ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.), in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. n. 285/1990 e successive modifiche.

ARTICOLO 30 – Piano Regolatore Cimiteriale.

Il Consiglio Comunale ha approvato il Piano Regolatore Cimiteriale che recepisce le necessità del servizio nell'arco di vent'anni.

Il Piano è stato sottoposto al parere preliminare dei competenti servizi dell'A.S.L. e dell'ARPA.

La documentazione del Piano cimiteriale, dei progetti di costruzione di nuovi cimiteri ed ampliamento degli esistenti è quella elencata nell'allegato 1 al R.R. n. 6/2004 integrato dal R.R. n. 1/2007.

Nell'elaborazione del piano si è tenuto conto :

- a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati statistici dell'ultimo decennio e di adeguate proiezioni, formulate in base ai dati resi noti da organismi competenti;

- b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti-salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di ossari e nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
- c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
- d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si renderanno possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
- e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni.

La delimitazione dei reparti di cui sopra, risulta evidenziata nelle planimetrie dei due cimiteri allegate al Piano Cimiteriale. Almeno ogni dieci anni o quando siano creati, soppressi o siano apportate modifiche o ampliamenti ai Cimiteri esistenti, il Comune è tenuto a revisionare il Piano Cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

CAPO VI – INUMAZIONE E TUMULAZIONI

ARTICOLO 31 – Inumazione.

Le sepolture per inumazione si distinguono in sepolture ad autorizzazione decennale e sepolture in concessione ventennale. Le sepolture ad autorizzazione decennale hanno durata di 10 anni dal giorno del seppellimento. Per l'assegnazione è dovuto il corrispettivo indicato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale. Le sepolture a concessione ventennale hanno durata di 20 anni dal giorno del seppellimento e vengono assegnate dietro versamento di un idoneo corrispettivo per l'occupazione dell'area. Il periodo di inumazione decennale si osserva **anche** per le salme che, per qualunque ragione, vengano estumulate da sepolture in muratura prima che siano decorsi venti anni dalla tumulazione. Alla scadenza del contratto, decorso il decennio/ventennio, si procede d'ufficio ad esumazione ordinaria.

ARTICOLO 32 – Cippo della sepoltura a inumazione ad autorizzazione decennale e monumento sulle sepolture a inumazione a concessione ventennale.

Ogni fossa dei campi di inumazione ad autorizzazione decennale è contraddistinta da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune dietro pagamento di un corrispettivo, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo. Sul cippo viene applicata, sempre a cura del Comune, una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto. Sulle sepolture ad inumazione a concessione ventennale, il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera un monumento copritomba avente le caratteristiche stabilite dalle N.T.A. allegate al Piano Cimiteriale. Nel campo di mineralizzazione non potranno essere collocati gli ornamenti di cui ai commi precedenti. Il Comune provvederà, a proprie cure e spese, a contrassegnare ogni sepoltura con una semplice croce o cippo in pietra o acciaio riportante un numero identificativo al fine della gestione degli archivi comunali oltre all'indicazione delle scritte necessarie per identificare il cadavere.

ARTICOLO 33 – Tumulazione.

Sono a tumulazione le sepolture di feretri, cassette di resti ossei o urne cinerarie in opere murarie costruite dal Comune o dai privati nelle aree in concessione per conservarvi per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali. I loculi possono essere ipogei (sotterranei) o epigei (realizzati fuori terra). Le sepolture a sistema di tumulazione sono oggetto di concessione. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli articoli 76 e 77 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 16 R.R. n. 6/2004. Nella tumulazione, ogni feretro deve essere collocato in un loculo separato. Soltanto madre e neonato, morti in concomitanza del parto, possono essere chiusi in una stessa cassa. A far tempo dall'efficacia del presente regolamento, ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori a quelle definite nell'allegato 2 al R.R. n. 6/2004. I loculi possono essere a più piani sovrapposti, ma in tal caso deve essere realizzato uno spazio di manovra per consentire, in ogni fase dell'intervento, l'agevole e sicuro accesso e operatività al personale addetto, nonché per il diretto accesso ai singoli feretri. Per i manufatti esistenti liberi che non si trovassero nelle condizioni esplicitate all'art. 16 del R.R. n. 6/2004 4 comma perchè privi di accesso indipendente ai loculi (costruite con due loculi sovrapposti per ospitare due bare, la seconda delle quali poggiante su soletta realizzata dopo la prima tumulazione) è prevista la posa di un solo feretro. In presenza di più feretri possono essere eseguite unicamente operazioni di estumulazione, mentre sono sempre consentite tumulazioni di urne cinerarie e cassette di resti ossei (art. 16 del R.R. n. 6/2004 comma 10).

ARTICOLO 34 – Deposito provvisorio.

A richiesta degli interessati, con apposito atto, il feretro potrà essere deposto in un loculo provvisorio e si procederà all'applicazione della tariffa vigente stabilita dall'Amministrazione Comunale. La provvisorietà è ammessa nei seguenti casi :

- a) per coloro che all'atto di approvazione hanno già ottenuto l'assegnazione di una cappella a tumulazione collettiva, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di sepolture a tumulazione;
- c) carenza di manufatti della tipologia richiesta;
- d) per indisponibilità di tombe a concessione;
- e) in attesa di futura cremazione.

Il nolo del loculo per il deposito provvisorio deve risultare da richiesta scritta protocollata, sottoscritta da un richiedente e il cui originale va conservato presso l'Ufficio servizio cimiteriale. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia richiesto l'estumulazione del feretro per la definitiva

sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori nel caso a) e b), si provvede, previa diffida, a inumare la salma in campo ad autorizzazione decennale a spese del concessionario inadempiente. È consentita, con le stesse modalità di cui sopra, la tumulazione provvisoria di cassette contenenti resti mortali e di urne cinerarie. Nel momento in cui vi sarà la successiva traslazione interna nella sepoltura definitiva, oltre alle spese della traslazione, il concessionario sarà tenuto al versamento del conguaglio delle tariffe applicate in sede provvisoria rispetto a quelle dovute per la tumulazione definitiva. La durata della concessione definitiva, che verrà posta in essere mediante apposito successivo atto, avrà decorrenza dalla data della tumulazione provvisoria.

CAPO VII – ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

ARTICOLO 35 – Esumazioni.

Per esumazione si intende il disseppellimento di un cadavere precedentemente inumato. Le esumazioni sono disciplinate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004 e R.R. n. 1/2007. Le fosse che vengono liberate a seguito delle operazioni di esumazioni effettuate sono destinate per nuove inumazioni, utilizzando quindi i reparti delle sepolture a sistema di inumazione secondo un criterio di rotazione. Le esumazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 36 – Esumazioni ordinarie.

Le esumazioni ordinarie si eseguono alla scadenza o alla decadenza della concessione o per effettuare altra forma di sepoltura quando siano trascorsi almeno un decennio dalla inumazione e devono essere svolte preferibilmente da Novembre a Marzo. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere all'attivazione di tutte le operazioni di esumazione, occorre verificare che le salme da esumare non siano portatrici di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Annualmente l'Ufficio servizio cimiteriale cura la stesura degli elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'esumazione ordinaria. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale, all'ufficio servizio cimiteriale, all'ufficio di stato civile e all'albo pretorio per almeno 90 giorni, nonché con cartelli da esporre nei campi interessati. I soggetti di cui all'art. 28 del presente regolamento, devono versare la tariffa prevista per il servizio di esumazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al

momento dell'esumazione. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri inumati al momento della esumazione quale ne sia il loro stato, sono :

a) trasferimento in altra fossa, posta in un reparto appositamente individuato nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi, sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento nella fossa originaria o di reinumazione è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo (Circolare del Ministero della Sanità n. 10 punto 2 del 31/07/1998);

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004.

Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di esumazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004, si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle esumazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella reinumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione. Le spese saranno a carico degli aventi diritto. È esclusa la legittimità di una collocazione delle ossa raccolte a seguito di esumazioni in fosse destinate ad inumazione.

ARTICOLO 37 – Esumazioni straordinarie.

Le esumazioni straordinarie, ossia eseguite prima della scadenza, sono ammesse soltanto nei seguenti casi :

- a) per ordine dell' Autorità Giudiziaria;
- b) trasporto in altra sepoltura;
- c) cremazione.

Le esumazioni straordinarie devono essere svolte preferibilmente da Novembre a Marzo. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo dell'ASL fatto salvo il caso in cui gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure precauzionali di natura igienico-sanitaria. La constatazione della perfetta tenuta del feretro e l'adozione di tutte le cautele necessarie affinché il trasferimento in altra sede possa essere eseguito senza pregiudizio per la salute pubblica,

devono essere eseguite dagli operatori cimiteriali. Le esumazioni straordinarie, di cui alle lett. b) e c) sono richieste con apposita istanza dai soggetti di cui all'art. 28 del presente regolamento e sono autorizzate dall'Ufficio servizio cimiteriale. Tale autorizzazione prevede :

- a) la preliminare verifica che non si tratti di salma portatrice di radioattività o deceduta per causa di malattia infettiva contagiosa ricompresa nell'elenco delle malattie infettive-diffusive pubblicato dal Ministero della Sanità o diversamente rilevato. In caso positivo, vi è l'obbligo di acquisizione della dichiarazione da parte dell'ASL che l'esumazione può essere eseguita senza alcuna pregiudizio per la salute pubblica;
- b) la verifica dell'avvenuto versamento della tariffa prevista per il servizio di esumazione straordinaria;
- c) la verifica della destinazione della salma esumata in altra sepoltura o la presenza dell'autorizzazione alla cremazione.

ARTICOLO 38 – Estumulazioni.

Per estumulazione si intende la rimozione di un cadavere precedentemente tumulato. Le estumulazioni sono regolate dall'art. 20 del R.R. n. 6/2004. Le estumulazioni possono essere ordinarie e straordinarie.

ARTICOLO 39 – Estumulazioni ordinarie.

Le estumulazioni ordinarie si eseguono alla scadenza o alla decadenza della concessione o, per effettuare altra tumulazione, quando siano trascorsi almeno dieci anni dalla tumulazione in loculi aerati (non presenti nei cimiteri di Vertova) o venti anni dalla tumulazione in loculi stagni (art. 20 comma 2 del R.R. n. 6/2004). Le estumulazioni ordinarie devono essere svolte preferibilmente da Novembre a Marzo. Non è prevista la presenza di personale tecnico ispettivo del competente servizio ASL. Prima di procedere ad eseguire tutte le operazioni di estumulazione ordinaria occorre verificare che i cadaveri da estumulare non siano portatori di radioattività; in caso positivo si applica quanto previsto dal comma 12 art. 20 del R.R. n. 6/2004. Annualmente l'Ufficio servizio cimiteriale cura la stesura degli elenchi, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è attivabile l'estumulazione ordinaria. L'inizio delle operazioni di estumulazione ordinaria è fissato con comunicazione di servizio da affiggere all'albo comunale, all'Ufficio servizio cimiteriale, all'ufficio di stato civile e all'albo pretorio per almeno 90 giorni, nonché con cartelli da esporre sui loculi interessati. I soggetti di cui all'art. 28 del presente regolamento devono versare la tariffa prevista per il servizio di estumulazione ordinaria e, se interessati, possono presenziare allo svolgimento di dette operazioni. Agli operatori cimiteriali spetta stabilire se il cadavere risulta mineralizzato o meno, al momento della estumulazione. I trattamenti a cui possono essere sottoposti i resti mortali, cioè quanto risulta dei cadaveri tumulati al momento della estumulazione quale ne sia il loro stato sono :

a) trasferimento per successiva inumazione in fossa, posta in un reparto appositamente individuato, nel caso in cui i resti mortali debbano ancora completare il processo di mineralizzazione; in tali casi è consentito il ricorso ad additivi sia direttamente sui resti mortali sia nell'immediato intorno del contenitore, che abbiano caratteristiche biodegradanti e che siano in grado di favorire i processi di scheletrizzazione, a condizione che tali sostanze additive non presentino caratteri di tossicità o di nocività né abbiano caratteri tali da inquinare il suolo o la falda idrica sottostante. Il periodo di mantenimento in detta fossa è fissato in modo diverso a seconda che si ricorra o meno all'impiego delle sostanze additive e precisamente in 5 anni se non vi si ricorre ed in 2 in caso positivo (Circolare del Ministero della Sanità n. 10 punto 2 del 31/07/1998);

b) avvio a cremazione previo assenso degli aventi diritto come individuati ~~dal comma 11 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004~~ dall' art. 28.

Se la salma estumulata risulta completamente mineralizzata, i resti mortali sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare ad ossari, loculi o tombe in concessione. In alternativa le ossa possono essere depositate nell'ossario comune. Il mancato interesse dei familiari circa la destinazione di ossa o esiti di fenomeni cadaverici trasformativi, durante il periodo di pubblicità preventiva delle operazioni di estumulazione di cui al comma 4 dell'art. 20 del R.R. n. 6/2004 si intende come assenso al trattamento previsto in via generale dal Comune indicato nell'atto di regolazione delle estumulazioni ordinarie. Tale trattamento può consistere nella deposizione delle ossa nell'ossario comune, nella inumazione così come disciplinata alla lettera a) o avvio a cremazione. Le eventuali spese saranno a carico degli aventi diritto.

ARTICOLO 40 – Estumulazioni straordinarie.

Le estumulazioni straordinarie si eseguono prima della scadenza della concessione, ovvero prima che siano decorsi dieci anni dalla tumulazione in loculi aerati (non presenti nei cimiteri di Vertova) e venti anni dalla tumulazione in loculi stagni (art. 20 comma 2 del R.R. n. 6/2004) e sono ammesse soltanto nei seguenti casi :

- a) per ordine dell'Autorità Giudiziaria;
- b) su richiesta degli aventi titolo o d'ufficio per la traslazione del feretro in altra sepoltura dello stesso cimitero o per il trasporto in altro cimitero;
- c) cremazione.

Le estumulazioni straordinarie devono essere eseguite preferibilmente da Novembre a Marzo. Non è prevista la presenza di personale tecnico-ispettivo dell'ASL ad eccezione dei seguente caso :

a) gli operatori cimiteriali ravvisino la necessità dell'adozione di particolari misure di natura igienico-sanitaria.

Alle esumazioni straordinarie si applicano le disposizioni relative alle esumazioni straordinarie previste dall'art. 37 del presente regolamento. Quando si esumula per far posto ad un nuovo feretro dovrà essere stipulato un nuovo contratto, il tutto secondo le tariffe vigenti.

ARTICOLO 41 – Esumazioni ed estumulazioni a pagamento.

Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie e straordinarie promosse d'ufficio sono sottoposte al pagamento del corrispettivo previsto. Per quelle ordinate dall'autorità giudiziaria, si applica l'articolo 106 del Regio Decreto 23 dicembre 1865 n. 2704 e successive modificazioni, trasmettendo al cancelliere la fattura, comprensiva dei costi del personale, relativa alle operazioni svolte **applicano le disposizioni di Legge vigenti**. Le eventuali spese per l'assistenza del competente servizio della ASL alle operazioni di esumazione e di estumulazione gravano sui soggetti che hanno chiesto di procedere.

ARTICOLO 42 – Raccolta delle ossa.

Le ossa raccolte in ciascuna esumazione ed estumulazione promossa d'ufficio, sono raccolte in idonei contenitori, a disposizione di chi volesse provvedere, previo pagamento del corrispettivo previsto per le esumazioni e le estumulazioni, alla loro tumulazione in ossario, in loculo o in tomba, anche in presenza di un feretro. Al momento stesso dell'esumazione od estumulazione, se non è richiesto diversamente, le ossa vengono definitivamente collocate nell'ossario comune. Quest'ultima operazione è gratuita.

ARTICOLO 43 – Oggetti da recuperare.

Qualora, nel corso di esumazioni od estumulazioni, si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio servizio cimiteriale. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni devono essere consegnati al Responsabile dell'Ufficio servizio cimiteriale, che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di 6 mesi. Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli

impianti cimiteriali. I realizzi delle alienazioni e gli utilizzi delle stesse dovranno essere elencati in un apposito registro a disposizione del pubblico e conservato tra gli atti dell'Ufficio servizio cimiteriale.

ARTICOLO 44 – Disponibilità dei materiali e degli ornamenti delle sepolture.

I materiali o le opere installate sulle sepolture private, comprese opere d'arte e monumenti di un certo valore, se non richiesti dai concessionari al momento delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri o, altrimenti, alienarli con i metodi previsti dalla legge, fatto salvo quanto indicato ai successivi commi. Le tombe possono essere nuovamente concesse. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali. Su richiesta degli aventi diritto, il Responsabile dell' Ufficio servizio cimiteriale, può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti od affini entro il 2 grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli in ambito cimiteriale. La richiesta deve essere inoltrata almeno 30 giorni prima delle relative operazioni al Responsabile del Ufficio servizio cimiteriale. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria potranno essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta, individuate dai Servizi sociali del Comune, per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura. Ricordi strettamente personali (fotografie) che erano collocati sulla sepoltura possono essere, a richiesta, concessi alla famiglia. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

CAPO VIII – CREMAZIONE

ARTICOLO 45 – Crematorio.

Il Comune, non essendo dotato di impianto crematorio, di cui all'art. 78 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 19 del R.R. n. 6/2004, per procedere alla cremazione si avvale dell'impianto funzionante più vicino che risulti disponibile. In alternativa, verificata la possibilità di ricorrere ad un impianto specifico, può addivenire ad una speciale convenzione con l'Ente gestore dell'impianto medesimo.

ARTICOLO 46 – Modalità per il rilascio della autorizzazione alla cremazione - tempistica.

L' autorizzazione di cui alla Legge n. 130/2001 art. 3 comma 1 lettera b) ed all'art. 12 del R.R. n. 6/2004, è rilasciata in presenza delle condizioni ivi indicate. Le modalità operative sono determinate dall'ufficio preposto al rilascio delle autorizzazioni di cui trattasi. Le salme, decorso il tempo stabilito dalla Concessione, possono essere cremate sulla base di autorizzazione rilasciata previa acquisizione dell'assenso del coniuge o, in difetto, del parente più prossimo individuato ai sensi degli articoli 74, 75, 76 e 77 del codice civile e, in caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado, della maggioranza assoluta di essi. Ove vi sia irreperibilità dei familiari di cui al comma precedente, l'autorizzazione è rilasciata dopo trenta giorni dalla compiuta pubblicazione nell'albo pretorio del Comune di uno specifico avviso per la durata di 60 giorni consecutivi. Le ossa umane possono essere cremate quando sia stato acquisito l'assenso dei soggetti di cui sopra. Per le ossa contenute nell'ossario Comune, la cremazione viene disposta dal Comune stesso. Ai sensi dell'art. 73 comma 6 della L.R. n. 33 del 30/12/2009, in caso di comprovata insufficienza delle sepolture, e' autorizzata la cremazione delle salme inumate da almeno 10 anni e delle salme tumulate da almeno 20 anni, secondo le procedure previste per l'autorizzazione alla cremazione o, in caso di irreperibilità dei familiari, dopo trenta giorni dalla pubblicazione nell'albo pretorio del comune di specifico avviso.

In qualsiasi momento è possibile richiedere la cremazione delle salme. In questo caso verrà rimborsato il canone ~~in frazione di anno del costo della Concessione stabilita sino alla scadenza naturale del contratto~~ [applicando il tariffario vigente](#).

ARTICOLO 47 – Urne cinerarie.

Compiuta la cremazione, le ceneri sono raccolte in apposita urna cineraria che viene sigillata. L'urna deve essere di materiale resistente. Ciascuna urna cineraria deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione di nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. A richiesta degli interessati ed in base a concessione, l'urna può essere :

- a) tumulata in area cimiteriale in celletta individuale o collettiva, in sepoltura di famiglia o loculo, anche in presenza di un feretro;
- b) inumata in area cimiteriale con durata di 10 anni e destinata ad una lenta dispersione delle ceneri in fosse aventi dimensione di cm. 40 x cm. 40, tra loro separate da uno spazio di cm. 50 su ogni lato e con uno strato minimo di terreno di cm. 40 tra l'urna e il piano di campagna del campo, contraddistinta da un cippo in materiale resistente agli agenti atmosferici con indicazione del nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. L'urna cineraria destinata all'inumazione deve essere di materiale biodegradabile in modo da assicurare la dispersione delle ceneri entro il periodo indicato;

c) il servizio di inumazione delle ceneri è assicurato dal Comune, previo versamento della relativa tariffa da parte dei richiedenti il servizio.

Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra, le ceneri vengono disperse nell'ossario/ cinerario comune.

ARTICOLO 48 – Dispersione ed affidamento delle ceneri.

Le procedure per la dispersione delle ceneri all'interno del cimitero e/o per la consegna ed affidamento delle stesse ai familiari, sono regolate dalla Legge n. 130/2001, dal R.R. n. 6/2004, R.R. n. 1/2007 artt. 13 e 14. Il trasporto delle urne contenenti le ceneri non è soggetto alle misure precauzionali igieniche previste per il trasporto delle salme, salvo diversa indicazione dell'Autorità sanitaria. Le ceneri possono essere disperse nell'area individuata dal Piano cimiteriale e denominata Giardino delle Rimembranze previa autorizzazione dell' Ufficio servizio cimiteriale dove è avvenuto il decesso ovvero dell'Ufficiale del luogo di tumulazione pregressa delle ceneri. La dispersione delle ceneri presuppone la volontà espressa dal defunto.

CAPO IX – POLIZIA DEI CIMITERI

ARTICOLO 49 – Giorni e orari di apertura del cimitero.

Il cimitero è aperto al pubblico in tutti i giorni dell'anno con gli orari fissati dall'Amministrazione Comunale. All'interno di detto orario si effettuano il trasporto delle salme ed i funerali. Le eventuali modifiche, chiusure straordinarie, saranno comunicate a mezzo di avvisi alla popolazione. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario. Al segnale di chiusura del cimitero, dato mediante segnale acustico 15 minuti prima dell'orario stabilito, i cancelli di ingresso vengono chiusi e nessuno, ad eccezione degli organi di vigilanza sanitaria e giudiziaria potrà accedervi. Qualora la chiusura dei cancelli è temporizzata, gli stessi devono essere dotati di un comando manuale all'interno del cimitero e in posizione accessibile, per permettere l'uscita ai visitatori ritardatari. La visita del cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dei servizi cimiteriali, da rilasciarsi per comprovati motivi. I cimiteri possono essere chiusi parzialmente o totalmente in occasione dell'espletamento delle attività di esumazione e/o estumulazione sia ordinaria che straordinaria, per il tempo strettamente necessario allo svolgimento delle operazioni programmate.

ARTICOLO 50 – Disciplina dell'ingresso.

Nel cimitero, di norma, non si può entrare che a piedi. È inoltre vietato :

- a) introdurre cani (salvo che si tratti di caniguida per non vedenti) o altri animali;
- b) l'accesso a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
- c) l'accesso ai fanciulli di età inferiore agli anni 8 quando non siano accompagnati da adulti.
- d) alle persone in evidente alterazione psichica, o in stato di ubriachezza, vestite in modo indecoroso o in condizioni in contrasto con il carattere del cimitero.

Per motivi di salute, età ed ai disabili muniti di apposito tesserino, il Custode del cimitero può concedere il permesso di visitare le sepolture di familiari a mezzo di veicoli, individuando i percorsi da seguire, sempre che i viali interni del cimitero siano percorribili senza causare intralcio al pubblico o disturbo e/o interruzione delle operazioni cimiteriali. Le imprese edili, i marmisti, i fioristi che intendono accedere nei cimiteri con propri automezzi per il trasporto di piante, fiori ed attrezzi devono essere muniti di apposito permesso verbale rilasciato dal Custode. I mezzi di servizio, nonché i mezzi privati che debbono trasportare all'interno del cimitero materiali da costruzione e altro, debbono circolare lungo i viali, a velocità ridotta, evitando rumori molesti, dando la precedenza ai visitatori e ai cortei funebri e avendo cura di non cagionare danni a cose o persone.

ARTICOLO 51 – Divieti speciali – Sanzioni.

Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie :

- a) tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
- b) introdurre oggetti irriverenti;
- c) rimuovere dalla tombe altrui fiori, piantine, ornamenti, lapidi;
- d) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
- e) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
- f) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;
- g) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- h) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie, senza la preventiva autorizzazione verbale del Custode;
- i) eseguire lavori ed iscrizioni sulle tombe in modo difforme da quanto prescritto dalla normativa vigente, e per le tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari, affiggere su pareti interne o esterne al cimitero, su alberi e manufatti in genere, danneggiare beni di ogni natura;

- l) turbare lo svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- m) esercitare qualsiasi attività commerciale.

I divieti di cui al comma 1, lettere a), b), d), f), h), l) ed m), si estendono alla zona di rispetto cimiteriale, salvo diverso provvedimento rilasciato dal Comune, ove sia possibile in base alle normative vigenti. Chiunque tenesse, nell'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi o frasi offensive del culto professato dai dolenti, sarà, dal personale addetto alla vigilanza, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria. Il Custode o l'Agente che accerti la violazione deve inoltre dare notizia dei fatti all'autorità competente, qualora ciò risulti necessario ai sensi della normativa vigente.

ARTICOLO 52 – Riti funebri.

All'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti. Per le celebrazioni che possono dare luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso all'Ufficio servizi cimiteriali.

ARTICOLO 53 – Epigrafi, monumenti, ornamenti sulle tombe nei campi a inumazione.

Sulle tombe dei campi a concessione ventennale possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, conformi alle N.T.A. Ogni epigrafe deve essere approvata e contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi. A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo delle epigrafi in duplice copia, unitamente al progetto della lapide e delle opere al competente Ufficio Tecnico, per l'approvazione, nel rispetto delle disposizioni vigenti. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano. Le modifiche di epigrafi, come le aggiunte, devono essere parimenti autorizzate. Verranno rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate, o nelle quali figurino errori di scrittura o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero. Sono vietate decorazioni facilmente deperibili e l'impiego, quali portafiori, di contenitori di recupero. Si consente il collocamento di fotografie, purché eseguite in modo da garantirne la permanenza nel tempo.

ARTICOLO 54 – Fiori ornamentali.

Sulle tombe dei campi a inumazione si possono deporre fiori, corone e coltivare piccole aiuole, purché le radici non ingombrino le tombe vicine. Allorché i fiori siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, gli operatori cimiteriali li faranno togliere o sradicare e provvederà per la loro distruzione. Le aiuole potranno occupare soltanto la superficie della fossa.

ARTICOLO 55 – Materiali ornamentali.

Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto da rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate. Gli operatori cimiteriali disporranno il ritiro o la rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprano epigrafi in modo da rendere impossibile la lettura, o che, in qualunque forma, non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi. L'adozione dei provvedimenti d'ufficio di cui sopra, è competenza del Responsabile dell'Ufficio servizio cimiteriale, su proposta degli operatori cimiteriali che disporranno il ripristino delle condizioni di buona manutenzione e decoro. I provvedimenti sono eseguiti dal responsabile della custodia del cimitero. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all' art.44 del presente regolamento quando applicabili. Il recupero di eventuali oggetti diversi da fotografie, beni personali e oggetti di valore è consentito solo a condizione del loro riutilizzo in ambito cimiteriale.

ARTICOLO 56 – Reclami del pubblico.

Eventuali reclami o segnalazioni inerenti ai servizi cimiteriali debbono essere presentati per iscritto o verbalmente all' Ufficio servizio cimiteriale.

CAPO X – TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

ARTICOLO 57 – Sepolture in concessione.

Per le sepolture private è concesso, nei limiti previsti dalle presenti norme, l'uso di aree e di manufatti costruiti anche dal Comune. In ambito cimiteriale, sono individuate aree da concedersi a privati, singoli ovvero Enti ed associazioni, per la costruzione e l'uso, a loro cura e spese, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività. Attualmente le concessioni che il Comune pone in essere hanno per oggetto l'uso di manufatti costruiti sia dal Comune che dai privati e riguardano :

- a) cappelle di famiglia;
- b) loculi interrati e fuori terra;
- c) tombe interrate a uno o più posti;
- d) ossari - cinerari.

Il diritto d'uso di una sepoltura passa attraverso una Concessione amministrativa a tempo determinato e revocabile, avente per oggetto un bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune, previa assegnazione del manufatto da parte dell'Ufficio servizio cimiteriale. L'assegnazione avviene sulla base della scelta nei corpi/campi tra le sepolture disponibili, osservando come criterio di priorità la data e l'ora di presentazione della domanda di concessione. Non si procede all'apertura di nuovi corpi di tombe, loculi ed ossari, sino al completo esaurimento di quelli in uso. Le assegnazioni di spazi cimiteriali devono essere assentite e regolamentate da concessione-contratto redatte nella forma della scrittura privata con oneri a carico del concessionario, tra i quali si annoverano i diritti di segreteria. Ogni concessione-contratto deve contenere l'individuazione dello spazio e/o del manufatto concesso, le clausole e condizioni essenziali, nonché le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso. In particolare, la concessione-contratto deve indicare :

- a) la natura della concessione e la sua identificazione da effettuarsi in maniera conforme alle codifiche derivanti dalla gestione degli spazi cimiteriali;
- b) il numero dei posti assegnati;
- c) la durata;
- d) il/i concessionario/i con relativi dati anagrafici; tali soggetti coincidono con quelli indicati all'art. 28 del presente regolamento. In presenza di concessione sottoscritta per procura, il concessionario viene individuato nel soggetto in nome e per conto del quale il procuratore agisce;
- e) il nome, il cognome e i dati dei soggetti destinati ad essere accolti o, in caso di posti plurimi, i criteri per la loro precisa individuazione. Non è possibile che un soggetto sia titolare di diritto di sepoltura all'interno dei cimiteri di Vertova in più posti;

f) gli obblighi ed oneri a cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza; possono essere previsti, a carico del concessionario, particolari oneri in relazione alla tipologia della concessione (es. eventuali oneri, anche di manutenzione, relativi alle parti comuni del corpo cimiteriale ove è presente la sepoltura; titoli di accesso alle cappelle di famiglia da parte del personale addetto al cimitero).

L'assegnazione degli spazi cimiteriali e l'istruttoria per addivenire alla stipula della concessione-contratto è svolta dall' Ufficio servizio cimiteriale. Il rilascio delle concessioni è subordinato al versamento dei canoni vigenti al momento della stipula della concessione-contratto, che devono essere versati in unica soluzione, fatta eccezione per le cappelle novantanovenali, che possono, su richiesta degli interessati, essere versati mediante piano rateizzato da concordarsi. Tali canoni, così come le tariffe relative ai servizi afferenti le attività cimiteriali, sono determinati dalla Giunta Comunale così come la competenza per il loro adeguamento mediante il criterio della variazione dell' indice ISTAT, fatta salva l'applicazione di altri specifici criteri. I criteri e le modalità di assegnazione delle concessioni cimiteriali previsti dal presente regolamento, potranno sulla base di esigenze di volta in volta emergenti e debitamente motivate, essere provvisoriamente sospese/modificate dalla Giunta Comunale.

ARTICOLO 58 – Durata delle concessioni.

Le concessioni di cui all' articolo precedente, sono a tempo determinato ai sensi dell' art. 92 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 25 del R.R. n. 6/2004. Le concessioni perpetue rilasciate in data posteriore a quella di entrata in vigore del D.P.R. 21/10/1975 n.803 sono a tempo determinato; in questo caso la durata della concessione è stabilita in 50 anni per tutti i tipi di sepolture. La durata è fissata :

- a) 99 anni per aree destinate a tombe di famiglia (cappelle);
- b) 30 anni per le aree in concessione destinate alle tombe interrato costruite da privati;
- c) 20 anni per le cellette ossario individuali;
- d) 30 anni per i loculi costruiti dal Comune;
- e) 30 anni per le tombe interrato costruite dal Comune;
- f) 10 anni per le inumazioni ad autorizzazione (sia adulti che bambini);
- g) 20 anni per le inumazioni a concessione (sia adulti che bambini);
- h) 10 anni per le inumazioni di urne cinerarie;
- i) 30 anni per le celle a tre posti nei loculi;

l) 30 anni per le lapidi ricordo.

Rimangono salve eventuali diverse durate previste in concessioni pregresse ancora vigenti.

La durata della concessione eventualmente rinnovata è fissata in :

- a) 50 anni per aree destinate a tombe di famiglia (cappelle);
- b) 20 anni per le aree in concessione destinate alle tombe interrato costruite da privati;
- c) 10 anni per le cellette ossario individuali;
- d) 10 anni per i loculi costruiti dal Comune;
- e) 20 anni per le tombe interrato costruite dal Comune;
- f) nessun rinnovo per le inumazioni ad autorizzazione (sia adulti che bambini);
- g) nessun rinnovo per le inumazioni a concessione (sia adulti che bambini);
- h) nessun rinnovo per le inumazioni di urne cinerarie;
- i) 10 anni per le celle a tre posti nei loculi;
- l) nessun rinnovo per le lapidi ricordo.

Le tombe interrato a piu' posti, al termine della concessione trentennale, saranno rinnovate sino alla scadenza del ventesimo anno di tumulazione dell'ultimo defunto. [Nel caso di rinuncia al rinnovo, si procederà', al termine della concessione, all'estumulazione ordinaria e straordinaria.](#)

È riservata al concessionario la facoltà di rinnovare la concessione versando la tariffa in vigore per le suddette concessioni al momento del rinnovo per una sola volta, salvo ingente disponibilità di manufatti, come è riservata al Comune la facoltà di non rinnovare la Concessione per motivi di carenza di manufatti o per esigenze di ottimizzazione o rifacimento dei campi di sepoltura.

Non sono previste proroghe per le Concessioni che hanno già avuto una o piu' proroghe prima dell'entrata in vigore del presente Regolamento.

ARTICOLO 59 – Modalità di concessione di cappelle di famiglia.

La concessione di cappelle di famiglia già realizzate o di aree per la costruzione di cappelle di famiglia, può essere fatta a favore di :

- a) una famiglia;
- b) più famiglie;
- c) ad enti, corporazioni, fondazioni.

All'atto di assegnazione in concessione di aree per la costruzione di tombe di famiglia o di tombe di famiglia realizzate dal Comune al rustico, il richiedente deve prestare cauzione a garanzia della serietà della richiesta e della corretta esecuzione dei lavori. Detta cauzione ammonta al dieci per cento del

corrispettivo dovuto e deve essere versata alla Tesoreria comunale. Detta cauzione sarà trattenuta in caso di inadempienze accertate dall'Ufficio servizi cimiteriali. Al prezzo finale del manufatto andrà dedotta la cauzione qualora il collaudo delle opere sia positivo.

La concessione si intende fatta a favore del richiedente e della sua famiglia. Ai fini del presente articolo, per famiglia si intendono il/i concessionario/i, il coniuge, i parenti e gli affini di cui agli artt. 74 e ss. del C.C., in linea retta e collaterale, sino al 6° grado. Nella cappella hanno diritto di sepoltura tutti i soggetti rientranti nella categoria di cui al precedente comma, secondo le designazioni effettuate dal/dai titolare/i della concessione nell'atto di concessione stesso o in atto successivo. In ogni caso il diritto di sepoltura si esercita sino al completamento della capienza dei posti disponibili nella cappella. Il titolare della concessione ha facoltà di escludere dalla sepoltura uno o più determinati soggetti di cui sopra. Non potrà essere fatta concessione di aree per costruzione di cappelle o di cappelle di famiglia già realizzate, per sepoltura privata a persone od enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione. La concessione in uso delle cappelle non può essere trasferita a terzi, ma solamente retrocessa al Comune secondo quanto previsto dal presente regolamento. Il diritto d'uso delle sepolture private di cui alla lettera c) è riservato alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario fino al completamento della capienza del sepolcro. È consentita la tumulazione in cappelle di famiglia di persone non rientranti tra i soggetti di cui al presente articolo, ma legati al concessionario da vincoli di convivenza more uxorio, compresi i loro figli naturali sussistenti al momento del decesso. Il vincolo di convivenza si presume accertato, fino a prova contraria, sulle base delle risultanze anagrafiche. È pure consentita la tumulazione di persone che abbiano acquisito in vita particolari benemerienze, debitamente accertate, con il concessionario. A titolo esemplificativo e non esaustivo, per benemerienza si intende :

- persone che abbiano prestato assistenza medica o sanitaria;
- persone che abbiano prestato assistenza o compiuto azioni di soccorso o salvamento;
- persone che abbiano compiuto atti particolarmente significativi di solidarietà, nei confronti del concessionario della cappella di famiglia.

Qualora sia accertata una eccedenza delle cappelle di famiglia esistenti rispetto alle richieste di concessione avanzate da privati, è data facoltà alla Giunta Comunale di procedere nel modo ritenuto più idoneo al fine di garantire il più possibile l'utilizzo delle stesse.

ARTICOLO 60 – Modalità di concessione di loculi, tombe, ossari e cinerari.

Gli ossari e i cinerari possono contenere cassetine o urne cinerarie sino a capienza. Ogni loculo è destinato alla tumulazione di un solo feretro (soltanto madre e neonato morti in concomitanza del parto possono essere chiusi in una stessa cassa). È consentita, sino a capienza, la posa di cassetine contenenti

resti ossei, urne cinerarie, contenitori di esiti di fenomeni cadaverici trasformativi conservativi in loculi di cappella, o tombe, purché non interferiscano con il feretro ed abbiano le caratteristiche richieste

dall'art. 36 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria con successive modifiche e siano rispettati i rapporti di parentela, affinità, coniugio, convivenza ed eventuale benemeranza all'atto del decesso, così come disciplinati dall'art. 59 del presente regolamento. Il diritto di sepoltura non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi titolo, se non nei casi stabiliti dal presente regolamento. Nelle concessioni a tempo determinato di durata eventualmente eccedente i 99 anni (cd. perpetue), rilasciate anteriormente al 10 febbraio 1976, fermo restando quanto previsto dall'art. 92 del Regolamento Nazionale di Polizia Mortuaria, non può essere superato il numero dei posti salma/resto previsti nell'atto di concessione. È tuttavia possibile richiedere :

- la tumulazione di resti/ceneri (posa cassetina) di persone aventi vincolo di parentela, affinità coniugio, convivenza more uxorio, benemeranze entro il 6° grado;
- l'estumulazione, decorsi i termini minimi di legge, dei resti mortali delle salme ivi deposte per far posto ad altre salme o resti/ceneri.

L'esercizio di tale facoltà da parte degli aventi diritto comporterà la stipula di un nuovo atto di concessione avente una durata pari a quella delle concessioni vigenti di ugual natura.

ARTICOLO 61 – Successione nella concessione.

I diritti e gli obblighi previsti nelle concessioni si trasmettono esclusivamente per successione ereditaria. Gli eredi del concessionario defunto o i legatari devono comunicare all'Ufficio servizio cimiteriale, entro un anno dalla accettazione dell'eredità o dal conseguimento del legato, l'avvenuta successione, designando uno fra essi che assuma nei confronti del Comune l'esercizio dei diritti e degli obblighi inerenti alla concessione, ferma restando la titolarità e la responsabilità solidale di tutti i successori. In mancanza della designazione si presume che chiunque dei coeredi o dei legatari compia un qualunque atto giuridico inerente alla concessione o richieda un servizio inerente alla salma agisca con il consenso degli altri, salvo che uno dei coeredi abbia reso noto al Comune, con comunicazione effettuata a mezzo di raccomandata con avviso di ricevimento, la propria preventiva opposizione a che altri dispongano della concessione, della sepoltura o delle salme. Per il caso di rinuncia alla concessione si applica quanto previsto dall'articolo 83. La qualità di erede o di legatario può essere provata, oltre che esibendo copia autentica del testamento o dell'eventuale sentenza di accertamento della qualità di erede o di legatario, con dichiarazione sostitutiva di atto notorio.

ARTICOLO 62 – Doveri generali dei concessionari.

La concessione è subordinata alla accettazione e osservanza delle norme, istruzioni, tariffe attuali e future di qualsiasi natura in materia di polizza mortuaria e regolamenti cimiteriali, nonché delle disposizioni particolari relative alle singole specie di concessioni, e delle condizioni risultanti dall'apposito contratto e dai progetti ove richiesti.

ARTICOLO 63 – Diritto di sepolcro.

Si definisce jus sepulchri il diritto passivo di ottenere la sepoltura in un sepolcro privato e non può essere in alcun modo ceduto. All'atto della domanda di concessione, il concessionario può indicare analiticamente i nominativi delle salme da tumulare, che possono appartenere al nucleo familiare, a parenti o affini o anche a terze persone alle quali sia legato da particolari vincoli affettivi. Nel caso in cui il concessionario non ritenga di specificare detti nominativi, i posti disponibili sono assegnati agli appartenenti al gruppo familiare del concessionario o ai membri della comunità. A tali effetti si intendono far parte del gruppo familiare del titolare, senza alcun titolo di precedenza, il coniuge, gli ascendenti e i discendenti in linea retta del titolare, i coniugi dei discendenti. Il primo concessionario, ma non anche i suoi successori, può, successivamente alla domanda di concessione, assegnare i posti salma disponibili nella sepoltura specificando con atto scritto i nominativi dei beneficiari. Tale integrazione può avvenire anche per volontà testamentaria, e in questo caso deve essere prodotto un estratto autentico del testamento.

ARTICOLO 64 – Opposizione al diritto di sepolcro cappelle.

Ogni qualvolta sorga dubbio sul diritto di sepolcro, oppure venga fatta opposizione da parte di interessati, non si procede alle operazioni di tumulazione nelle sepolture oggetto di dubbio o opposizione.

Nel frattempo si procede a tumulazione provvisoria a norma dell'articolo 34, a spese di chi ha domandato la sepoltura del defunto.

ARTICOLO 65 – Monumento per le tombe interrato costruite dal Comune.

Sulle sepolture costruite dal Comune il concessionario è obbligato, a propria cura e spese, a porre in opera, entro il termine perentorio di 3 mesi dalla tumulazione della salma, a pena di decadenza, un monumento copritomba. I monumenti copritomba devono essere conformi alle N.T.A. L'installazione dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente

ai richiedenti o loro aventi causa. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli articoli 63 e 99 del D.P.R. 10 settembre 1990 n. 285. La posa in opera deve essere autorizzata dall'Ufficio Tecnico. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di un mese dalla inumazione della salma.

La domanda deve essere corredata dai disegni del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala adeguata, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Dopo l'avvenuta tumulazione delle salme, in attesa della posa in opera del monumento, è fatto obbligo di collocare sulla sepoltura un contrassegno costituito da una targa di materiale idoneo, con la dicitura "provvisorio" seguita dal nome, cognome, data di nascita e di morte del defunto. Il contrassegno di cui sopra deve essere realizzato e collocato, entro il termine di cinque giorni dalla inumazione, a pena di decadenza, a spese e cure del concessionario.

ARTICOLO 66 – Ornamentazione di loculi ed ossari.

Le lapidi di chiusura di loculi, ossari e cinerari sono di marmo e sono fornite esclusivamente dal Comune. ~~Il canone di concessione è comprensivo della fornitura della lapide.~~ A pena di decadenza della concessione, entro il termine perentorio di un mese dalla data di tumulazione della salma devono essere incise o applicate le iscrizioni epigrafiche secondo le norme di cui all'articolo 71. Sulle lapidi sono ammesse lampade votive e portafiori in bronzo, rame, marmo (escluso ferro, ghisa o altri metalli) che non devono sporgere più di 15cm dal piano della lapide, né essere infissi sulle fasce di contorno, né oltrepassare i limiti della lapide. È altresì consentita l'incisione di immagini floreali in sostituzione dei portafiori, l'apposizione sulle lapidi della fotografia del defunto tumulato nel loculo, purchè sia di materiale di lunga durata e indelebile, nonché l'incisione di epigrafi e di immagini sacre di piccole dimensioni.

ARTICOLO 67 – Costruzione e monumento delle tombe interrato costruite da privati.

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di tombe devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle camere in muratura, nonché alla collocazione di un monumento di copertura, conforme alle N.T.A. I monumenti posti sulle tombe devono essere costruiti in modo da permettere l'introduzione dei feretri senza manomettere o danneggiare le tombe circostanti. La costruzione delle camere in muratura sottostante è realizzata in modo che l'eventuale tumulazione e estumulazione di un feretro possa avvenire senza che sia movimentato un altro feretro e la posa in opera del monumento deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del dirigente

competente, previo parere dell'Ufficio Tecnico. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di due mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area. La domanda, in regola con l'imposta di bollo se dovuta, deve essere corredata dal progetto delle camere in muratura e del monumento in due copie (pianta, prospetto e fianco) in scala adeguata, con i particolari delle decorazioni e degli accessori, nonché dell'epigrafe e l'indicazione dei materiali impiegati per la costruzione. Qualora il monumento comprenda opere scultoree o bassorilievi artistici, deve essere presentata anche la fotografia o il bozzetto di tali opere. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle tombe. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.

ARTICOLO 68 – Costruzione di cappelle.

I singoli concessionari di aree destinate alla costruzione di cappelle devono provvedere, a propria cura e spese, alla costruzione delle stesse. La costruzione deve essere preventivamente autorizzata con provvedimento del dirigente competente previo parere dell'Ufficio Tecnico. Tale autorizzazione può contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori. L'autorizzazione è rilasciata su domanda scritta del concessionario da presentarsi, a pena di decadenza dalla concessione, entro il termine perentorio di tre mesi dalla comunicazione di assegnazione dell'area. La domanda, in regola con l'imposta di bollo se dovuta, deve essere corredata dai relativi progetti e contenere una dettagliata descrizione dell'opera progettata, in particolare per quanto si riferisce alla qualità dei materiali da impiegarsi, al loro spessore, ai loro collegamenti, con specifici disegni in pianta, sezione ed elevazione per tutte le facciate. Si devono inoltre unire al progetto i dettagli dei principali particolari costruttivi di carattere decorativo, ed in specie dei cancelli, delle inferriate, dei pilastrini e delle vetrate. L'autorizzazione è necessaria anche per le varianti essenziali in corso d'opera e per i lavori di straordinaria manutenzione delle cappelle. La costruzione delle opere deve in ogni caso essere contenuta nei limiti dell'area concessa, non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero e non può avere comunicazione con l'esterno del cimitero.

ARTICOLO 69 – Caratteristiche generali di monumenti e lapidi.

Nei cippi, lapidi e monumenti per qualsiasi tipo di sepoltura è vietato l'impiego di pietre artificiali, di pietre tenere, calcaree o gelive, mentre l'impiego di ghisa e ferro è consentito purché protetti da verniciatura antiruggine. Per i materiali già usati si osserva quanto previsto dall'articolo 44.

ARTICOLO 70 – Obbligo di manutenzione.

Il concessionario di qualunque tipo di sepoltura ha l'obbligo di mantenere la stessa in lodevole stato di manutenzione. L'Ufficio servizi cimiteriali vigila sullo stato di manutenzione delle sepolture. Qualora venga accertato che una sepoltura necessita di lavori manutentivi, il Concessionario viene diffidato con provvedimento del Dirigente competente, entro congruo termine, di eseguire le opere specificamente richieste. In caso di inottemperanza da parte del Concessionario si procede alla dichiarazione di decadenza, secondo quanto previsto dall' articolo 84.

ARTICOLO 71 – Decorazioni aggiuntive.

Fuori dei casi in cui le decorazioni e le epigrafi vengono approvate con i progetti di cui agli articoli 65, 67 e 68, la posa in opera di portafiori, fotografie, ritratti, lampade votive, epigrafi o altre decorazioni aggiuntive su ogni tipo di sepoltura deve essere preventivamente autorizzata su domanda dell'interessato. La domanda deve specificare la qualità dei materiali impiegati e, quando venga chiesta l'approvazione di una epigrafe, deve riportare il testo della stessa con le eventuali traduzioni.

ARTICOLO 72 – Piante ornamentali.

In tutte le sepolture ad inumazione e tumulazione, non è consentita la messa a dimora di siepi, arbusti e piante ornamentali.

ARTICOLO 73 – Giardini ed addobbi floreali.

La formazione e cura dei giardini sulle sepolture in genere è consentita a chiunque, purché nell'esercizio di tale facoltà vengano rispettati i diritti delle sepolture vicine. Il Custode e/o il personale addetto, ha la facoltà di far rimuovere le piante o i fiori che possono recare disturbo alle concessioni attigue o ai passanti. Gli addobbi di fiori e verde ornamentale devono essere rimossi a cura di chi li ha depositi quando siano avvizziti o presentino aspetto indecoroso. In caso di incuria degli aventi causa, provvederà d'ufficio il personale cimiteriale.

CAPO XI – ILLUMINAZIONE VOTIVA

ARTICOLO 74 – Tipi di illuminazione.

Sulle sepolture ad inumazione, sulle tombe in muratura, nelle cappelle, sulle lapidi di loculi, ossari e nicchie cinerarie è consentita, oltre all'illuminazione elettrica, anche l'illuminazione a cera.

ARTICOLO 75 – Servizio di illuminazione elettrica.

Il servizio di illuminazione elettrica è assunto dal Comune o Ditta incaricata che lo esercita con diritto di esclusività a mezzo di contratto di servizio e provvede regolarmente alla manutenzione delle luci votive anche a seguito di segnalazioni da parte del cittadino.

CAPO XII – SERVIZIO CIMITERIALE

ARTICOLO 76 – Organizzazione dell'ufficio.

L'organizzazione dell'Ufficio servizio cimiteriale è disciplinata nell'ambito dell'autonomia organizzativa dell'Ente.

ARTICOLO 77 – Compiti e funzioni dell'Ufficio servizio cimiteriale.

Sono compiti dell'Ufficio servizio cimiteriale disporre e vigilare :

- a) su tutte le operazioni riguardanti le sepolture accertando che siano autorizzate e si compiano secondo le norme stabilite nel presente regolamento e nel pieno rispetto della normativa in materia di sicurezza e igiene sul luogo di lavoro;
- b) sul servizio dell'illuminazione votiva all'interno del cimitero se non assegnato in concessione;
- c) sull'osservanza di tutte le disposizioni di polizia cimiteriale;
- d) per la tenuta e l'aggiornamento dei registri riguardanti le operazioni che si svolgono nei cimiteri, previsti dall'articolo 52 del D.P.R. 285/1990 e successive modifiche;
- e) sul personale addetto al cimitero del Capoluogo e di Semonte circa l'esercizio delle rispettive attribuzioni, il comportamento e la disciplina;

La manutenzione ordinaria e straordinaria dei cimiteri è curata dal personale operativo d'intesa e in collaborazione con gli altri servizi interni al settore lavori pubblici e ambiente. Sono compiti specifici del personale operativo – necrofori seppellitori :

- a) programmare l'apertura e chiusura dei cancelli d'ingresso secondo l'orario stabilito;
- b) esercitare durante il tempo in cui il cimitero è aperto al pubblico una discreta vigilanza, impedendo l'introduzione di veicoli non autorizzati e di oggetti estranei al servizio;
- c) ricevere ed accompagnare le salme sino al luogo della sepoltura, accertandosi della loro esatta destinazione;
- d) tenere in custodia le chiavi dell'ingresso del cimitero, delle cappelle, degli uffici e magazzini, del deposito mortuario e di ogni luogo chiuso che si trovi nel cimitero stesso;
- e) fornire le informazione che vengono richieste dai visitatori, indirizzandoli, se occorre, agli uffici preposti;
- f) vigilare affinché quanti frequentano il cimitero per le visite alle tombe, o per ragioni di lavoro, tengano un contegno corretto quale si addice al carattere del luogo;
- g) vigilare affinché tutto ciò che è posto sulle tombe non venga manomesso od asportato;
- h) vigilare affinché negli orari di chiusura del cimitero nessuno abbia a permanervi;
- i) vigilare affinché chiunque esegua lavori di costruzione, riparazione o modifiche a qualunque tipo di sepoltura sia in possesso di regolare autorizzazione;
- l) eseguire e sovrintendere tutte le operazioni riguardanti traslazioni di cadaveri o resti di cadaveri, inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni;
- m) sovrintendere a comporre le salme;
- n) tenere la pulizia di tutti i locali e tutti gli spazi cimiteriali per i quali il servizio di pulizia non sia stato appaltato a terzi;
- o) attenersi scrupolosamente alle norme di cui all'articolo 43 circa il rinvenimento di oggetti preziosi o ricordi personali;
- p) sovrintendere a tutte le operazioni autorizzate ed eseguite da terzi.

CAPO XIII – CRITERI E PROCEDURE DI ASSEGNAZIONE DELLE SEPOLTURE E DELLE AREE

ARTICOLO 78 – Criteri generali per l'assegnazione delle sepolture.

Il rilascio di concessioni cimiteriali non può avvenire che a favore di chi ne abbia attuale necessità per dare sepoltura a persone già defunte. I loculi sono assegnati solo in presenza di feretro o di urna da tumularvi. Nel caso in cui l'interessato intenda ottenere in concessione una tomba collettiva o una cappella di proprietà del Comune o un' area per la costruzione di tomba collettiva o cappella, il defunto può venire provvisoriamente tumulato a norma dell'articolo 34. Gli ossari non possono essere concessi se non è possibile procedere alla raccolta delle ossa ed eseguire la loro tumulazione in ossario. Ai fini del rilascio delle concessioni cimiteriali, l' Ufficio servizio cimiteriale verifica che la salma abbia titolo ad essere ricevuta nei cimiteri cittadini in una sepoltura in concessione. Gli ossari possono essere concessi in uso anche per la tumulazione di resti provenienti da altri cimiteri. È vietato il rilascio di concessioni a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro o di speculazione.

ARTICOLO 79 – Criteri di assegnazione loculi, ossari e cinerari.

I loculi, gli ossari e i cinerari vengono assegnati all'atto della richiesta, in ordine progressivo campata per campata, fila per fila, partendo dal basso verso l'alto procedendo da sinistra verso destra. I loculi, gli ossari e i cinerari che risultano nuovamente disponibili per effetto di estumulazioni vengono riassegnati a richiesta dell'interessato. In caso di più richieste relative alla medesima sepoltura, l'individuazione dell'assegnatario è fatta facendo riferimento alla data e all' ora del decesso. Per i Concessionari che hanno in famiglia portatori di handicap, verranno assegnati i loculi e gli ossari nella 1° o 2° fila partendo dal basso, non seguendo l'ordine progressivo di cui sopra, [se disponibili al momento della tumulazione](#).

ARTICOLO 80 – Criteri di assegnazione di aree per la costruzione di tombe e cappelle.

In attuazione delle eventuali previsioni del Piano Cimiteriale di cui all'articolo 30, l'Amministrazione Comunale predispone gli elenchi delle aree disponibili per la costruzione di tombe e cappelle di famiglia, indicando le modalità di assegnazione.

ARTICOLO 81 – Concessione di loculi per traslazione di salme.

Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme già sepolte definitivamente all'interno del cimitero in altro loculo o in altra sepoltura ad inumazione, deve essere sottoposta a preventiva autorizzazione da

parte dell'Ufficio servizio cimiteriale. La prenotazione del loculo in vista del futuro affiancamento del coniuge o del convivente e' possibile quando questi abbia superato l'eta' di 75 anni. È prevista la possibilità di sepoltura affiancata al coniuge già defunto. La sepoltura verrà assegnata dando la priorità a parti di campate dove vi sia la possibilità di avere due loculi contigui o sovrapposti. Per la sepoltura del coniuge già defunto non decorrerà un nuovo periodo di concessione che si estinguerà alla fine naturale del contratto. In caso di loculi in precedenza preventivati, la durata residuale della Concessione sarà portata a 20 anni dalla data di tumulazione del feretro. Dovranno essere versati gli oneri per l'eventuale estumulazione e per la nuova tumulazione. Il rilascio di concessioni di loculi per traslarvi salme provenienti da altri cimiteri è preceduto dalla verifica di cui all'articolo 78.

CAPO XIV – MODALITÀ DI CESSAZIONE DELLA CONCESSIONE

ARTICOLO 82 – Cause di cessazione della concessione.

Le concessioni cessano per :

- a) rinuncia;
- b) decadenza;
- c) revoca;
- d) estinzione (scadenza, soppressione cimitero).

In tali casi i manufatti cimiteriali e tutti gli elementi ad essi connessi e/o accessori con funzioni decorative, commemorative e simili, qualora non ricorrano i presupposti per altra destinazione di cui al presente regolamento, sono acquisiti direttamente nel patrimonio disponibile del Comune. Qualora la famiglia concessionaria di tomba venisse ad estinguersi senza lasciare eredi che possono succedere nel diritto di sepoltura, trascorsi 20 anni dall'ultima tumulazione, il Comune acquista la libera disponibilità della tomba stessa se, con opportuno lascito, non si sia provveduto alla manutenzione del tumulo.

ARTICOLO 83 – Rinuncia.

La domanda di rinuncia deve essere sottoscritta dal concessionario. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a condizione che la sepoltura a carattere familiare o individuale, non sia stata occupata da alcun feretro o quando, essendo stata occupata, lo stesso sia trasferito in altra sede. La domanda di esumazione od estumulazione di cadavere, resti mortali o ceneri da sepoltura individuale per la traslazione in altro cimitero, in campo comune o altra sepoltura individuale soggetta a concessione amministrativa comporta la rinuncia alla concessione sulla sepoltura che viene liberata. Qualora, a seguito di rinuncia, venga richiesta la tumulazione di cadavere, di resti mortali o delle ceneri in altra

sepoltura individuale in concessione all' interno del cimitero si deve procedere al rilascio di una nuova Concessione, con stipula di un nuovo contratto e versamento del canone dovuto. Non è ammessa la rinuncia parziale o condizionata o a termine. In caso di abbandono per trasferire il cadavere in altro Comune, i richiedenti non avranno diritto ad alcun rimborso. In caso di abbandono per collocare la salma in tomba o loculo all'interno del cimitero comunale, spetterà ai rinunciatari il rimborso di una somma pari al 70% della tariffa versata se il cambio avviene entro 6 mesi dalla data di stipula della Concessione e del 40% se il cambio avviene da sei mesi a due anni dalla data di stipula della Concessione. Decorsi i due anni dalla stipula della Concessione, non verrà riconosciuto alcun rimborso. In caso di decesso del concessionario, la rinuncia può essere sottoscritta dai soggetti così come individuati nell'art. 26 28 del presente regolamento ritenendo sussistere una presunzione che chi agisce lo faccia in nome e per conto di tutti gli aventi diritto. Resta inteso che in caso di controversia tra gli aventi diritto questa deve essere risolta tra le parti, rimanendo il Comune del tutto estraneo ed esente da responsabilità derivante dalle azioni dei singoli, limitandosi a lasciare la situazione immutata nello stato di fatto in cui si trova al sorgere della controversia.

ARTICOLO 84 – Decadenza.

La decadenza della concessione cimiteriale può essere dichiarata dall'Amministrazione nei seguenti casi :

- a) quando la sepoltura non sia occupata entro 90 gg. dalla data di stipula del contratto-concessione, fatte salve le concessioni in prenotazione pregresse e particolari ed eccezionali situazioni debitamente motivate;
- b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o speculazione;
- c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati;
- d) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria e comunque quando vi sia grave inadempienza agli obblighi di manutenzione della sepoltura, così come accertato dall' Ufficio servizio cimiteriale;
- e) in ogni altro caso quando vi sia grave inadempienza ad altro obbligo previsto nell'atto di concessione e di tutte le norme del presente regolamento, così come accertato dai competenti settori comunali.

La pronuncia della decadenza della concessione è adottata previa diffida ad adempiere al concessionario o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 28 del presente regolamento. Nei casi di irreperibilità la comunicazione verrà pubblicata mediante affissione all'Albo comunale e presso il cimitero interessato per la durata di 30 giorni consecutivi. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, in caso di inerzia degli aventi titolo, la traslazione delle salme/resti/ceneri rispettivamente in campo di inumazione, ossario comune, cinerario comune.

ARTICOLO 85 – Revoca.

La revoca della concessione discende da un provvedimento dell'Amministrazione comunale, in presenza di motivi di pubblico interesse e/o tutela di opere di interesse storico ed artistico. Il ricorso all'istituto della revoca della concessione costituisce una facoltà per il Comune, il cui esercizio deve essere adeguatamente motivato. In particolare è facoltà dell'Amministrazione di ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata dal Responsabile dell'Ufficio servizio cimiteriale, previo accertamento dei relativi presupposti. In tal caso verrà concesso agli aventi diritto l'uso a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di durata eventualmente eccedente i 99 anni della concessione revocata, di un' equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia sepoltura alla nuova, nonché per il deposito temporaneo delle salme, ove necessario. Qualora si verifichino le necessità sopra descritte, l'Amministrazione dovrà dare notizia dell'avvio del procedimento. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà dar notizia al concessionario, o in mancanza ai titolari dello jus sepulchri e/o agli aventi titolo indicati all'art. 28 del presente regolamento. In caso di irreperibilità si effettuerà un pubblicazione all'Albo comunale ed al cimitero, almeno 60 giorni prima di adottare l'atto, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

ARTICOLO 86 – Estinzione.

L' estinzione della concessione si verifica nei seguenti casi :

- a) naturale scadenza della concessione;
- b) soppressione del cimitero. La soppressione del cimitero è regolata dall'art. 98 del D.P.R. n. 285/1990 e art. 26 del R.R. n. 6/2004.

Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività, gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili, ricordi, decorazioni e oggetti simili. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune facendo pagare agli aventi diritto le spese per l' esumazione o l'estumulazione e collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati dato anche a mezzo di bandi affissi almeno all'Albo comunale e presso il cimitero, rispettivamente nel campo a inumazione, nel campo di mineralizzazione, nell'ossario comune o nel cinerario comune. Il

Comune, quando non sia necessario demolire la sepoltura per il suo cattivo stato di conservazione, procede al rilascio di nuove concessioni secondo le norme dei capi precedenti

CAPO XV – IMPRESE E LAVORI PRIVATI

ARTICOLO 87 – Accesso al cimitero-lavoro per conto di privati.

Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati, in possesso delle dovute licenze e autorizzazioni, a loro libera scelta. È vietata qualsiasi operazione di vendita o di offerta di servizio all'interno del cimitero. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione del Comune, da rilasciarsi dietro domanda corredata dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale. Il personale alle loro dipendenze ~~debbono~~ **deve** attenersi alle norme disciplinari e tecniche contenute nel presente regolamento. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc. e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, è sufficiente ottenere il permesso degli addetti cimiteriali. È tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

ARTICOLO 88 – Recinzione aree.

Nella costruzione di tombe in muratura e cappelle, l'Impresa esecutrice deve recingere a regola d'arte, con cesata chiusa e continua, lo spazio assegnato, al fine di evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale di servizio. È vietato occupare spazi attigui senza l'autorizzazione dell'Ufficio Tecnico, servizio cimiteriale; tale autorizzazione viene rilasciata su domanda dell'Impresa.

ARTICOLO 89 – Cantieri di lavoro e materiali di costruzione.

All'interno dei cimiteri non possono essere impiantati cantieri di lavorazione dei materiali destinati alla formazione e rivestimento di monumenti o cappelle, ma è consentito effettuare in luogo le operazioni riconosciute indispensabili. È vietato attivare sull'area concessa per i lavori laboratori di sgrossamento dei materiali. Blocchi di pietra, cornici, monumenti ecc. devono essere introdotti nel cimitero già lavorati ed essere depositati nello spazio assegnato. Anche i laterizi, oltre a sabbia, ghiaia, cemento, ecc. devono essere depositati nello spazio assegnato; l'Ufficio servizio cimiteriale, per esigenze di servizio o in particolari circostanze, può ordinare il trasferimento dei materiali in altro spazio.

Nei giorni festivi, il terreno adiacente alla costruzione deve essere riordinato e liberato da cumuli di sabbia, ghiaia, terra, calce, o da qualsiasi altro materiale. Anche le macchine edili durante i giorni festivi, dovranno venir collocate in zone del cimitero individuate dall'Ufficio servizio cimiteriale e nascoste alla vista dei visitatori. Nelle aree di cantiere utilizzate dalle ditte individuate per l'esecuzione dei lavori, dovranno a loro cura essere rispettate le norme antinfortunistiche per garantire l'incolumità del personale e dei visitatori. Per il consumo di acqua impiegata nei cantieri è dovuto il corrispettivo forfettariamente determinato nel tariffario approvato dalla Giunta Comunale

ARTICOLO 90 – Materiali di scavo.

I materiali di scavo o di rifiuto devono essere sollecitamente asportati dal cimitero od ammassati nei luoghi e nei modi indicati dall'Ufficio servizio cimiteriale, verificando che non vi siano ossa ed evitando di spargere materiali o di imbrattare o danneggiare opere; in ogni caso l'Impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

ARTICOLO 91 – Introduzione di materiali.

È permessa la circolazione dei veicoli delle Imprese per l'esecuzione dei lavori di cui agli articoli precedenti, nei percorsi e secondo gli orari prescritti dall'Ufficio servizio cimiteriale con accorgimenti atti a salvaguardare la pavimentazione dei vialetti. La sosta è consentita per il tempo strettamente necessario per il carico e lo scarico, purché i mezzi di trasporto non restino incustoditi. Lungo i viali non possono transitare veicoli di larghezza tale da causare danni ai monumenti, cordonate e quant'altro. Secondo la natura e le modalità di esecuzione dei lavori potrà richiedersi la prestazione di un deposito cauzionale o la stipula di una polizza assicurativa relativa agli eventuali danni a cose o a persone che potessero verificarsi durante i lavori, la cui opportunità è determinata dal funzionario dell' Ufficio servizi cimiteriali.

ARTICOLO 92 – Obblighi del personale delle imprese private.

Il personale delle Imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri, deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo. In caso di inadempienza alle norme disciplinari prescritte dal presente regolamento o impartite dall'Ufficio servizio cimiteriale, ne viene disposto l'allontanamento. Durante i lavori nella stagione estiva detto personale è tenuto ad indossare una blusa o tuta o camiciotto, con divieto assoluto di restare in calzoncini o in canottiera.

ARTICOLO 93 – Orario di lavoro.

L'orario di lavoro per le Imprese è fissato nell'ambito dell'orario di apertura al pubblico. È vietato lavorare nei giorni festivi, salvo particolari esigenze tecniche riconosciute da parte dell'Ufficio servizio cimiteriale. Non possono essere iniziati i lavori di fondazione per la posa in opera di monumenti alla vigilia di giorni festivi. Negli otto giorni precedenti e nei cinque susseguenti il giorno della Commemorazione dei Defunti è fatto divieto, a chiunque, di eseguire nell'interno del cimitero lavori di qualsiasi genere o introdurre materiali inerenti alla costruzione di tombe o cappelle o posa monumenti. Le imprese devono sospendere tutte le costruzioni non ultimate e provvedere alla sistemazione dei materiali e allo smontaggio di armature e ponti. Soltanto per i lavori eseguiti dal Comune e dalle sue imprese appaltatrici, giustificati da necessità particolari e inderogabili di servizio, può essere consentito dall'Ufficio servizio cimiteriale, di non sospendere in detto periodo di tempo i lavori in corso.

ARTICOLO 94 – Vigilanza e collaudo delle opere.

L'Ufficio Tecnico che ha rilasciato la singola concessione edilizia e/o autorizzazione vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati, potendo impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione dei provvedimenti previsti dalla legge e dal presente regolamento. Le imprese esecutrici dei lavori hanno l'obbligo di comunicare per iscritto all'Ufficio servizio cimiteriale, la fine dei lavori.

ARTICOLO 95 – Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri.

Il personale del cimitero, anche alle dipendenze di terzi affidatari, è tenuto all'osservanza del presente regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nel cimitero. Il personale del cimitero è altresì tenuto :

- a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
- b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alle caratteristiche del luogo;
- c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
- d) a non segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
- e) a non trattenere per sé o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.

Al personale suddetto è vietato :

- a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto dei privati nell'orario di lavoro;
- b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte, per le attività d'istituto.

Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente regolamento costituisce violazione disciplinare, nonché violazione degli obblighi contrattuali, in caso di appalto o concessione del servizio. Il personale del cimitero è sottoposto a tutte le misure in materia di prevenzione degli infortuni e di malattie connesse con l'attività lavorativa svolta.

CAPO XVI – IMPRESE POMPE FUNEBRI

ARTICOLO 96 – Funzioni – licenza.

Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei dolenti, possono :

- a) svolgere le incombenze che non siano riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- b) fornire i feretri e gli accessori relativi;
- c) occuparsi della salma;
- d) effettuare il trasporto di salme in o da altri Comuni.

Le imprese devono essere in regola con la normativa vigente in particolare con le disposizioni di cui al R.R. n. 6/2004, R.R. n. 1/2007 e L.R. n. 33/2009.

ARTICOLO 97 – Divieti.

È fatto divieto alle imprese :

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, in particolare all'interno dei luoghi di cura, di degenza e del cimitero;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, allo scopo di offrire prestazioni;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività.

CAPO XVII – DISPOSIZIONI VARIE

ARTICOLO 98 – Tariffe.

Le tariffe relative alle concessioni cimiteriali, ai servizi e alle prestazioni in vigore presso i cimiteri di Vertova sono riportati nella tabella approvata dalla Giunta Comunale. Le stesse possono essere periodicamente aggiornate o variate con deliberazione dell'Organo preposto senza che ciò comporti modifica al Regolamento stesso e quindi la sua riapprovazione.

ARTICOLO 99 – Facoltà di disporre della salma e dei funerali.

La volontà del defunto ha la prevalenza nel disporre della salma e dei funerali, in qualunque modo sia stata espressa. In mancanza, può disporre un qualsiasi familiare, che si presume agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli altri. Il predetto familiare può domandare un servizio qualunque (trasporto, inumazione, tumulazione, imbalsamazione, esumazione, ecc.) e presentare la domanda per il rilascio di una concessione cimiteriale. Qualora risulti il disaccordo tra familiari, la facoltà di disporre della salma e dei funerali spetta, nell'ordine, al coniuge, ai discendenti, agli ascendenti, agli altri parenti o affini in ordine di grado. In mancanza di parenti può disporre chiunque altro interessato. Nel caso sorga controversia, l'Amministrazione si intende e resta estranea all'azione che ne consegue. Essa si limita, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta sentenza esecutiva dell'Autorità giudiziaria. La variazione della durata e il rinnovo della concessione può essere richiesta anche da un parente o affine del concessionario, ferma restando la titolarità della concessione.

ARTICOLO 100 – Registri delle concessioni cimiteriali.

Presso l'Ufficio servizio cimiteriale, per ciascuna tipologia di sepoltura in concessione, è tenuto un registro per l'aggiornamento continuo delle posizioni delle concessioni e dei concessionari. Il registro è documento probatorio, fino a prova contraria, delle variazioni avvenute nelle concessioni relative ai cimiteri del Comune. Ad ogni posizione nel registro deve corrispondere un numero coincidente con quello che obbligatoriamente deve essere apposto su ogni sepoltura nel cimitero e che trova riscontro nella cartografia cimiteriale.

ARTICOLO 101 – Annotazioni sul registro delle concessioni.

Sul registro viene annotata ogni concessione per la quale si è proceduto alla stipulazione del contratto, ogni modificazione o cessazione che si verifica e comunque ogni operazione cimiteriale relativa alla sepoltura concessa.

Il registro delle concessioni deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

- a) le generalità del concessionario o dei concessionari;
- b) gli estremi dell'atto di concessione e del relativo contratto;
- c) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- d) generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- e) il canone di concessione versato, la data di pagamento e gli estremi dell'ordinativo di incasso;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 102 – Registro giornaliero delle operazioni cimiteriali.

Presso l'Ufficio servizio cimiteriale, è tenuto, secondo le istruzioni di cui agli articoli 52 e 53 del Decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1990 n. 285 e successive modifiche, il registro cronologico delle operazioni cimiteriali (inumazioni, tumulazioni, esumazioni, estumulazioni, trasporti, ecc.) che giornalmente vengono effettuate.

ARTICOLO 103 – Schedario dei defunti.

Presso l'Ufficio servizio cimiteriale è tenuto lo schedario dei defunti con il compito di costituire l'anagrafe cimiteriale. Nello schedario vengono annotati in ordine alfabetico, suddivisi per cimitero e per annata, i nominativi dei defunti le cui spoglie mortali sono contenute, sotto qualsiasi forma, nei cimiteri cittadini.

In ogni scheda sono riportati :

- a) le generalità del defunto o dei defunti contenuti nella sepoltura in concessione;
- b) il tipo, l'ubicazione, la durata e la scadenza della concessione;
- c) gli estremi del contratto di concessione;
- d) le generalità del concessionario o dei concessionari e la residenza dichiarata;
- e) il canone di concessione versato;
- f) le variazioni che si verificano nella titolarità della concessione.

ARTICOLO 104 – Scadenziario delle concessioni.

Presso l' Ufficio servizio cimiteriale, è tenuto lo scadenziario delle concessioni, allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazioni ed estumulazioni occorrenti per liberare le sepolture. L'Ufficio servizio cimiteriale, dispone annualmente l'elenco, distinto per cimitero, delle concessioni in scadenza.

ARTICOLO 105 – Registro giornaliero dei funerali e dei trasporti di salme da e per fuori comune.

Presso l'Ufficio servizio cimiteriale, è tenuto il registro cronologico dei funerali che si svolgono all'interno del territorio comunale e dei trasporti di salme da e per fuori comune che giornalmente vengono effettuati. Tale registro può essere tenuto, se del caso, mediante strumenti informatici.

Il suddetto registro deve contenere almeno le seguenti indicazioni :

- a) il numero progressivo;
- b) la data del decesso;
- c) la data del servizio funebre;
- d) le generalità del defunto (cognome, nome, data di nascita);
- e) il luogo del decesso nel territorio comunale o il comune da cui proviene la salma;
- f) la sepoltura o il comune di destinazione della salma.

ARTICOLO 106 – Contabilità relativa a concessioni e a prestazioni cimiteriali accessorie.

La contabilità inerente alle concessioni cimiteriali e ai servizi cimiteriali accessori fa parte dei bilanci e dei conti del Comune. La riscossione dei canoni, dei corrispettivi e dei diritti inerenti alle concessioni e dei servizi viene eseguita dalla tesoreria comunale, su ordinativi di incasso emessi dai competenti uffici, salve le norme specifiche per il servizio di illuminazione votiva. È fatto assoluto divieto ai dipendenti comunali di ricevere pagamenti in contanti per i canoni, i corrispettivi e i diritti, con la sola eccezione della immediata riscossione del controvalore di marche per diritti di segreteria o per il rilascio di copie, quando tali marche vengano applicate immediatamente sui documenti e annullate con timbro dell'ufficio.

ARTICOLO 107 – Sanzioni.

Quando la legge non disponga diversamente, le infrazioni alle norme contenute nel presente regolamento sono punite ai sensi della Legge n. 689/1981, con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 25,00 a € 250,00. Resta salva la facoltà del Sindaco, o suo Delegato, di emanare provvedimenti contingibili ed urgenti nei casi e nei limiti previsti dall'art. 54 del D.Lgs. n. 267/2000.

CAPO XVIII – NORME TRANSITORIE E DISPOSIZIONI FINALI

ARTICOLO 108 – Abrogazione delle precedenti norme regolamentari.

Il presente Regolamento regola l'intera materia di Polizia mortuaria in ambito comunale. Sono espressamente abrogati e cessano di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente regolamento il precedente Regolamento di Polizia Mortuaria deliberato dal Consiglio Comunale con delibera n. 52 del 23/07/1993, integrato con delibera n. 70 del 29/09/1993 e qualsiasi atto di indirizzo non espressamente richiamato.

ARTICOLO 109 – Rinvio ad altre norme.

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si fa rinvio alle norme esistenti.

ARTICOLO 110 – Efficacia delle disposizioni del presente regolamento – Concessioni pregresse.

Le disposizioni contenute nel presente regolamento si applicano anche alle concessioni ed ai rapporti costituiti anteriormente alla sua entrata in vigore. Le concessioni rilasciate prima della entrata in vigore del presente regolamento vengono a scadenza secondo quanto previsto dai rispettivi atti di concessione. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, compatibilmente con l'osservanza delle nuove disposizioni emanate dalla Regione Lombardia, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e i documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenere formale riconoscimento. Il provvedimento del Sindaco, o suo Delegato, con cui si riconoscono diritti pregressi sorti in precedenza è comunicato all'interessato e conservato agli atti inerenti la sepoltura di che trattasi. Le concessioni di loculi o tombe, rilasciate a persone in vita prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, non sono rinnovabili, qualora alla scadenza la sepoltura non sia stata ancora occupata.

ARTICOLO 111 – Sepolture non risultanti da regolare atto di concessione.

Per le sepolture per le quali non risulti essere stato rilasciato regolare atto di Concessione prima dell'entrata in vigore del presente regolamento, i parenti o discendenti dei defunti già tumulati nelle sepolture, devono provare documentalmente i diritti che vantano sulla sepoltura. In mancanza della suddetta prova i parenti possono chiedere, con diritto di prelazione su ogni altro interessato, che sia loro assegnata in concessione la sepoltura nella quale sono tumulati i defunti appartenenti alla famiglia.

Qualora i soggetti indicati non intendano richiedere il rilascio della concessione, si procede ad esumazione ed estumulazione d'ufficio.

ARTICOLO 112 – Potestà di modifica del Regolamento.

Il Comune di Vertova ha piena facoltà di apportare modifiche al presente regolamento, al fine di garantire il buon andamento dei servizi concessi. Ove la Legge integri, muti o sopprima eventuali articoli, questi si intendono conseguentemente ed automaticamente variati, con effetto dalla data di entrata in vigore della norma di legge, senza che occorra revisione regolamentare.

ARTICOLO 113 – Cautele.

Chi domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazione, cremazioni esumazioni, traslazioni ecc. od una concessione (aree, loculi, tombe ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi sui monumenti ecc., si intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati. In caso di contestazione l'Amministrazione si intenderà e resterà estranea alle azioni che ne possano conseguire.

ARTICOLO 114 – Lotta alla zanzara tigre.

Al fine di un'efficace lotta al diffondersi della zanzara tigre, l'Amministrazione Comunale su richiesta dell'ASL competente e secondo le sue prescrizioni e/o indicazioni, si impegna ad adottare tutti gli accorgimenti atti ad evitare il formarsi di ristagni d'acqua, limitando l'uso dei sottovasi e/o introducendo negli stessi filo di rame e barrette di rame metallico, adottando nuovi vasi di rame, provvedendo a frequenti ricambi d'acqua e aggiungendo larvicidi ove necessario.

ARTICOLO 115 – Entrata in vigore.

Il presente Regolamento entra in vigore in seguito alla esecutività della Delibera Consiliare di approvazione.

Allegato A al Regolamento Comunale di Polizia Mortuaria e del Servizio Cimiteriale.

NORME TECNICHE ATTUATIVE

Di seguito si riportano le prescrizioni costruttive relative ai monumenti funebri.

Ogni monumento posto sulla sepoltura di un defunto deve riportare, inciso in modo chiaro sulla parte inferiore, la numerazione assegnata alla sepoltura stessa.

Per la realizzazione dei manufatti sono consentiti materiali tradizionali e comunque consoni all'ambiente.

Le lapidi da porre nei campi ad inumazione devono osservare le seguenti misure massime :

a) campi adulti

Lunghezza	cm	170	
Larghezza	cm	70	
Altezza	cm	120	compreso eventuale basamento avente altezza massima di 20 cm

b) campi bambini

Lunghezza	cm	120	
Larghezza	cm	50	
Altezza	cm	70	compreso eventuale basamento avente altezza massima di 20 cm

Le lapidi da porre su sepolture private devono osservare le seguenti misure :

Lunghezza	cm	190	sino ad un massimo di cm 215
Larghezza	cm	80	sino ad un massimo di cm 80
Altezza	cm	120	compreso eventuale basamento avente altezza massima di 20 cm

L'altezza di eventuali statue e croci, compreso l'eventuale basamento o piedistallo avente altezza massima di 20 cm, non potranno superare l'altezza complessiva di cm 120.

La misura dell'altezza di cui sopra si intende sempre massima, a partire dal livello del terreno.

La lunghezza delle lapidi deve comunque rispettare l'allineamento dato ai viali ed alle sepolture preesistenti, che possono imporre misure inferiori a quelle stabilite sopra.

Dovranno inoltre essere rispettate le eventuali disposizioni impartite dall'Ufficio Tecnico.

Per la sostituzione, modifica o sistemazione dei monumenti esistenti dovrà essere presentata apposita domanda scritta, corredata dai disegni delle parti modificate od aggiunte, in duplice copia.

Allegato B

LA PARENTELA E I SUOI GRADI NELLA FAMIGLIA

Parentela in linea diretta : Persone di cui l'una discende dall'altra (es. madre e figlia)

Parentela in linea collaterale : Persone che pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra (es. fratello e sorella, zio e nipote).

Affini (suoceri, cognati, nuora, genero) : l'affinità è il vincolo tra un coniuge e i parenti dell'altro coniuge.


Gli affini quindi non hanno nessun vincolo di consanguineità.

La legge non gli attribuisce nessun diritto successorio.

La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado (artt. 77 e 572 C.C.)

Nella tabella che segue sono riportati esempi di gradi di parentela.

I GRADI DI PARENTELA



Articoli del Codice Civile relativi alla parentela

74. Parentela
La parentela è il vincolo tra le persone che discendono da uno stesso stipite.

75. Linee della parentela
Sono parenti in linea retta le persone di cui l'una discende dall'altra; in linea collaterale quelle che, pur avendo uno stipite comune, non discendono l'una dall'altra.

76. Computo dei gradi
Nella linea retta si computano altrettanti gradi quante sono le generazioni, escluso lo stipite.
Nella linea collaterale i gradi si computano dalle generazioni, salendo da uno dei parenti fino allo stipite comune e da questo discendendo all'altro parente, sempre restando escluso lo stipite.

77. Limite della parentela
La legge non riconosce il vincolo di parentela oltre il sesto grado, salvo che per alcuni effetti specialmente determinati.